SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 270

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 20 novembre 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dall'8 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2008. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2008 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 24 febbraio 2008.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2008 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 238

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 9 ottobre 2007.

Elenco riepilogativo di norme armonizzate concernenti l'attuazione della Direttiva 88/378/CEE relativa alla sicurezza dei giocattoli.

07A09541

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 25 settembre 2007, n. **217.**

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione» ed in particolare l'articolo 117, comma 2, lettera *m)*;

Visto il Regolamento CE n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;

Visto il decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, modificato da ultimo con il decreto del Ministro della salute 18 aprile 2007, n. 82;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 3 luglio 1979, recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;

Visto il decreto 7 agosto 1987, n. 395, recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;

Visto il decreto 18 gennaio 1991, n. 90, recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220, recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento delle direttive 82/711/CEE, 85/572/CEE, 90/128/CEE e 92/39/CEE;

Visto il decreto 15 luglio 1993, n. 322, recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;

Visto il decreto 24 febbraio 1995, n. 156, recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE ed in particolare l'allegato III;

Visto il decreto 1° dicembre 2000, n. 411, recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;

Visto il decreto 30 maggio 2001, n. 267, recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;

Ritenuto di dover provvedere all'aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973;

Ritenuto di dover procedere per ragioni di chiarezza all'elaborazione di un articolato coordinato del citato decreto 21 marzo 1973, limitatamente alle carte e cartoni destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso nelle sedute dell'11 gennaio e 1° marzo 2007;

Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea effettuata in data 9 febbraio 2007 ai sensi della direttiva 98/34/CE;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 luglio 2007;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 2 agosto 2007;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'articolo 27 del decreto ministeriale 21 marzo 1973, come modificato dall'articolo 5, comma 1 del decreto 26 aprile 1993, n. 220, è sostituito dal seguente:

«Art. 27. — 1. Le carte e i cartoni disciplinati dal presente decreto possono da soli o accoppiati tra di loro o con altri materiali, o trasformati in imballaggi, essere

adoperati a contatto diretto degli alimenti quando, fabbricati secondo buona tecnica industriale, rispondano alle seguenti caratteristiche:

a) nel caso di imballaggi per alimenti per i quali sono previste prove di migrazione: siano costituiti da almeno il 75 per cento di materie fibrose, al massimo il 10 per cento di sostanze di carica, al massimo il 15 per cento di sostanze ausiliarie;

b) nel caso di imballaggi per alimenti per i quali non sono previste prove di migrazione: siano costituiti da almeno il 60 per cento di materie fibrose, al massimo il 25 per cento di sostanze di carica, al massimo il 15 per cento di sostanze ausiliarie.

(Tutte le percentuali suddette, si intendono riferite alla sostanza secca).

2. È ammessa la presenza, in quantità di tracce, secondo buona tecnica industriale, di coadiuvanti tecnologici di lavorazione con funzione di reattivi, agenti di dispersione, flottazione e drenaggio, agenti antischiuma e antilimo.

3. Le materie fibrose, le sostanze di carica, le sostanze ausiliarie, i coadiuvanti tecnologici di lavorazione e gli imbiancanti ottici che possono essere impiegati ai sensi dei commi precedenti del presente articolo sono indicati nella sezione 4 dell'Allegato II».

Art. 2.

1. L'articolo 27-*bis* del decreto ministeriale 21 marzo 1973, inserito con l'articolo 1 del decreto 18 gennaio 1991, n. 90 e come modificato dall'articolo 1, comma 1 del decreto 15 luglio 1993, n. 322 e dall'articolo 1, comma 1, lettera *a)* del decreto 24 febbraio 1995, n. 156, è sostituito dal seguente articolo:

«Art. 27-*bis*. — 1. I contenitori formati da cartoni multistrati a grammatura minima di 200 g/m^2 e costituiti da almeno tre strati di cui:

uno strato detto "copertura", che può essere patinato e stampato;

uno strato intermedio detto "centro";

uno strato detto "retro"; destinato al contatto diretto con l'alimento, possono essere utilizzati per l'imballaggio a livello industriale delle seguenti categorie di alimenti:

camomilla, tè ed erbe infusionali;

cereali secchi allo stato originario e sotto forma di farine e semole;

cereali tostati;

frutta fresca fornita di tegumento esterno protettivo;

frutta secca con guscio;

legumi freschi con baccello;

legumi secchi o disidrati, interi o sotto forma di farina o di polvere;

paste alimentari non fresche;

prodotti della panetteria secca non aventi sostanze grasse in superficie;

sale da cucina o da tavola;

zuccheri sotto forma solida.

2. Le norme del decreto ministeriale 21 marzo 1973, e successive modifiche, si applicano, per quanto riguarda il piombo, soltanto allo strato destinato al contatto diretto con l'alimento, sopra definito "retro".

3. Lo strato a contatto deve avere una grammatura minima di 35 g/m^2.

4. La determinazione della grammatura di cui al precedente comma 3, deve essere effettuata con il metodo di analisi allegato che viene inserito come punto 6, nell'Allegato IV, sezione 6 - Controllo analitico della composizione delle carte e dei cartoni, del decreto ministeriale 21 marzo 1973».

Art. 3.

1. L'articolo 28 del decreto 21 marzo 1973, è sostituito dal seguente:

«Art. 28. — 1. Il controllo analitico dell'idoneità all'impiego delle carte e dei cartoni di cui ai precedenti articoli viene effettuato secondo le modalità indicate nella sezione 6 dell'Allegato IV».

Art. 4.

1. L'articolo 29 del decreto 21 marzo 1973, è di seguito riportato:

«Art. 29. — 1. Chi effettui l'accoppiamento di carte e cartoni con altre carte e cartoni o con altri materiali per la preparazione di materiali di imballaggio disciplinati dal presente decreto, è tenuto ad accertarsi che le carte e i cartoni usati a diretto contatto con gli alimenti rispondano alle condizioni e caratteristiche per essi previste dal presente decreto e ad impiegare gli adesivi indicati nella parte D della sezione 3 dell'Allegato II».

Art. 5.

1. L'articolo 30 del decreto 21 marzo 1973, è di seguito riportato:

«Art. 30. — 1. Al fine di assicurare l'adesione dei bordi delle carte e dei cartoni, in sede di produzione di imballaggi finiti, è consentito l'impiego di collanti composti anche di sostanze diverse da quelle previste dal presente decreto a condizione che non si abbia alcuna fuoriuscita di essi dai bordi sul lato destinato a venire in contatto con alimenti».

Art. 6.

1. L'articolo 31 del decreto 21 marzo 1973, come modificato dall'articolo 1, commi 1 e 2 del decreto 30 maggio 2001, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Art. 31. — 1. Per la colorazione delle carte e dei cartoni e degli imballaggi con essi fabbricati, sono confermate le disposizioni di cui alla sezione C del decreto ministeriale 22 dicembre 1967 sulla "Disciplina dell'impiego e approvazione dell'elenco delle materie coloranti autorizzate nella lavorazione delle sostanze alimentari, delle carte e degli imballaggi delle sostanze alimentari, degli oggetti di uso personale e domestico".

2. Il riferimento ai coloranti di cui alla sezione A/I citato nella sezione C del decreto 22 dicembre 1967 deve ora intendersi l'allegato III del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209.

3. Ove la colorazione sia attuata a mezzo stampa, questa non può essere effettuata sul lato a contatto con l'alimento.

4. È consentita l'aggiunta degli imbiancanti ottici riportati nell'allegato I al presente decreto, che viene inserito come punto "4 Imbiancanti ottici" all'allegato II - Sezione 4: CARTE E CARTONI, Parte A del decreto 21 marzo 1973 e successive modifiche, in quantità non superiore allo 0,3% p/p, calcolato sul secco, singolarmente o in combinazione».

Art. 7.

1. L'articolo 32 del decreto 21 marzo 1973, è di seguito riportato:

«Art. 32. — 1. Con le modalità precisate dall'articolo 8, per le carte e i cartoni disciplinati dal presente decreto deve essere indicato anche il lato destinato a venire in contatto con gli alimenti; ove tale indicazione manchi, ambedue le facce devono rispondere alle disposizioni vigenti.

2. Ai fini dell'indicazione di cui sopra, nel caso di stampa, si presume come lato destinato a venire a contatto con gli alimenti quello che non permette una corretta lettura della stampa stessa».

Art. 8.

1. L'articolo 33 del decreto 21 marzo 1973, come modificato dall'articolo 2 del decreto ministeriale 18 giugno 1979, è sostituito dal seguente:

«Art. 33. — 1. Le carte e i cartoni comunque non rispondenti alle norme specifiche precisate nel presente capo IV sono ammesse all'impiego in contatto con alimenti subordinatamente all'osservanza delle norme previste nel capo I del presente titolo.

2. Le carte e cartoni, nonché gli oggetti con essi formati, paraffinati sul lato in contatto diretto con gli alimenti, con un contenuto di paraffina maggiore di quello previsto dall'allegato II, sezione 4, del decreto ministeriale 21 marzo 1973, possono essere utilizzati esclusivamente come carte da banco e come contenitori di alimenti refrigerati, congelati o surgelati.

3. Le carte, i cartoni e gli oggetti suddetti non vengono sottoposti a prove di migrazione, a condizione che la carta e cartone e la paraffina o cera microcristallina rispondano alle caratteristiche indicate dal decreto ministeriale 21 marzo 1973 e successive modifiche».

Art. 9.

1. Nell'allegato II, Sezione 4: CARTE E CARTONI, Parte B: Coadiuvanti tecnologici di lavorazione, sono aggiunte le seguenti voci con le relative condizioni e limitazioni di impiego:

«Ammonio bromuro, soluzione acquosa al 35%. Dose massima di impiego: 0,63 g/kg di fibra secca. Come componente in prodotti biocidi in combinazione con sodio ipoclorito, a condizione che sulla carta e cartone il prodotto di reazione attivo, misurato come Cl_2, non sia rivelabile al limite di 0,250 mg/kg di carta;

Sale acetico del copolimero di perfluoroalchiletilacrilato, vinilacetato e dimetilamminoetilmetacrilato. Come agente idro e liporepellente nel trattamento di carte e cartoni; in quantità non superiore allo 0,5% di prodotto secco sulle fibre secche, se applicato in superficie; in quantità non superiore all'1,25% di prodotto secco sulle fibre secche, se applicato in pasta».

Art. 10.

1. Dopo l'articolo 38 del decreto 21 marzo 1973 citato in premessa, è inserito il seguente:

«Art. 38-*bis*. — 1. Le disposizioni di cui agli articoli precedenti non si applicano alle carte e cartoni legalmente prodotti e/o commercializzati in un altro Stato dell'Unione europea e a quelli legalmente prodotti nei Paesi contraenti l'accordo sullo spazio economico europeo, nonché nella Turchia».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, è inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 25 settembre 2007

Il Ministro: TURCO

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 377

———

NOTE

AVVERTENZE:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le disposizioni comunitarie vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (G.U.U.E.).

Note alle premesse :

— Il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE è stata pubblicata nella G.U.U.E. serie L n. 338 del 13 novembre 2004.

— Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108 (Attuazione della direttiva 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), è il seguente:

«Art. 3. — 1. Con i decreti del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono indicati per i materiali e gli oggetti, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I, da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti nella loro produzione, e, ove occorrano, i requisiti di purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli oggetti debbono essere sottoposti per determinare l'idoneità all'uso cui sono destinati nonché

le limitazioni, le tolleranze e le condizioni di impiego sia per i limiti di contaminazione degli alimenti che per gli eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.

2. Per i materiali e gli oggetti di materia plastica, di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di vetro, di acciaio inossidabile, di banda stagnata, di ceramica e di banda cromata valgono le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto 1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980, 25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1 giugno 1988, n. 243.

3. il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, procede all'aggiornamento e alle modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2.

4. Chiunque impieghi nella produzione materiali o oggetti destinati, da soli o in combinazione tra loro, a venire a contatto con le sostanze alimentari, in difformità da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi 1 e 2, è punito per ciò solo con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni.».

— Il decreto ministeriale 18 giugno 1979 (Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 3 luglio 1979.

— Il decreto 7 agosto 1987, n. 395 (Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 28 settembre 1987.

— Il decreto 18 gennaio 1991, n. 90 (Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 20 marzo 1991.

— Il decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220 (Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento delle direttive 82/711/CEE, 85/572/CEE, 90/128/CEE e 92/39/CEE), è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 13 luglio 1993.

— Il decreto 15 luglio 1993, n. 322 (Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 25 agosto 1993.

— Il decreto 24 febbraio 1995, n. 156 (Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 1995.

— Il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209 (Regolamento concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE), è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 24 aprile 1996;

— Il decreto 1º dicembre 2000, n. 411 (Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 2001.

— Il decreto 30 maggio 2001, n. 267 (Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 6 luglio 2001.

— Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione e il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla costituzione, per le quali le leggi della Repubblica autorizzando l'esercizio della podestà regolamentare del governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare nonne contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma primo ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

Nota all'art. 9:

— L'allegato II, Sezione 4: CARTE E CARTONI; Parte B del decreto ministeriale 21 marzo 1973, reca l'elenco dei coadiuvanti tecnologici di lavorazione.

07G0233

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 ottobre 2007.

Proroga della gestione commissariale della A.S.L. n. 9 di Locri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 28 aprile 2006, registrato alla Corte dei conti in data 8 maggio 2006, con il quale, ai sensi degli articoli 143 e 146 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'amministrazione della A.S.L. n. 9 di Locri è stata affidata per la durata di diciotto mesi ad una commissione straordinaria composta dal dott. Antonio De Luca, dal dott. Ezio Pierotti e dal dott. Massimo Nicolò;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'Azienda sanitaria locale, ancora segnata dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa della menzionata Azienda sanitaria locale;

Visti gli articoli 143, comma 3, e 146 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 2007;

Decreta:

La gestione commissariale della A.S.L. n. 9 di Locri (Reggio Calabria) è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 25 ottobre 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2007
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 11, foglio n. 123

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 aprile 2006, registrato alla Corte dei conti in data 8 maggio 2006, l'amministrazione della A.S.L. n. 9 di Locri è stata affidata, per la durata di mesi diciotto, ai sensi degli articoli 143 e 146 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad una commissione straordinaria attribuendo alla stessa le funzioni già assegnate al direttore generale, nonché ogni altro potere ed incarico connesso, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

La commissione straordinaria sin dal suo insediamento ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità operando in un ambiente che, a causa del grave degrado in cui versa da tempo, stenta ad affrancarsi dal radicato sistema di diffusa arbitrarietà.

L'organo di gestione straordinaria ha pertanto avviato un'opera di risanamento che ha interessato aspetti organizzativi, contabili e di progettazione di opere di ristrutturazione degli apparati ospedalieri, progetto di riorganizzazione che tuttavia è ancora lungi dall'essere completato e che, tenuto conto dell'imminente aggiudicazione di appalti di lavori e forniture, necessita di un'attenta vigilanza sui probabili tentativi di ingerenza da parte della criminalità organizzata.

È stato recentemente approvato l'atto aziendale, strumento indispensabile per procedere alla regolarizzazione della rete ospedaliera e territoriale; tuttavia resta da predisporre la riorganizzazione delle strutture territoriali che fanno capo ai due distretti sanitari in cui è suddiviso il territorio dell'azienda, adempimento di fondamentale rilevanza per la sopravvivenza stessa dell'ente, atteso che i predetti distretti assorbono oltre il 50% delle risorse finanziarie aziendali.

Analoghe iniziative di riorganizzazione hanno interessato il settore delle risorse umane connotato da pesanti inefficienze ed irregolarità.

Ulteriori provvedimenti volti alla riorganizzazione dell'azienda sanitaria hanno interessato la dotazione tecnologica, del tutto obsoleta e spesso non a norma, utilizzata nei presidi ospedalieri e sul territorio in genere.

Tenuto conto che le risorse economico-finanziarie assegnate dalla regione Calabria non sono assolutamente sufficienti per permettere l'ammodernamento tecnologico, l'organo di gestione straordinaria ha inserito nel piano delle priorità previsto dal decreto legislativo n. 267/2000 alcune richieste di finanziamento che per il momento sono state soddisfatte solo in parte e che necessitano di essere portate a compimento.

L'attività di programmazione finalizzata al risanamento dell'ente ha previsto l'indizione di alcune procedure di gara, quali quella concernente il servizio di mensa e ristorazione esterna, il servizio di pulizia del presidio ospedaliero unico e quella relativa all'affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi e speciali. Tali procedure, che si sono rivelate di particolare complessità, sono state solo in parte avviate e necessitano di essere portate a termine assicurando la necessaria trasparenza ed imparzialità, in modo tale da evitare nuovi tentativi di interferenza da parte della locale criminalità i cui segnali di attività sono costantemente presenti sul territorio

Anche il settore dei beni patrimoniali è stato oggetto di intervento, infatti sia i presidi ospedalieri di Locri e Siderno che la gran parte dei locali di proprietà dell'azienda hanno evidenziato situazioni di degrado e di mancato rispetto delle norme in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nell'individuare le iniziative di più urgente necessità la commissione straordinaria ha provveduto ad approvare il capitolato speciale d'appalto dei lavori e lo schema di contratto per la ristrutturazione di un'intera ala dell'ospedale di Locri. Il provvedimento di aggiudicazione dei lavori è stato impugnato presso l'autorità giurisdizionale ed è pertanto opportuno, tenuto conto che il settore degli appalti e dei servizi rappresenta certamente una delle aree di maggior interesse della criminalità organizzata, che i lavori di ristrutturazione vengano quantomeno avviati ed in parte eseguiti nel periodo di gestione straordinaria.

Come evidenziato devono essere ancora essere portati a termine alcuni procedimenti di rilevante delicatezza che assicurerebbero una più esaustiva opera di bonifica indispensabile per il completo risanamento strutturale dell'azienda.

Affinché venga completato il processo di ritorno ad una gestione amministrativa corretta e confacente ai bisogni della comunità, è necessario che l'organo straordinario di gestione porti a conclusione il programma di risanamento intrapreso, con tutti gli aspetti vantaggiosi di immediata percettibilità che esso comporta per la popolazione.

Tenuto conto della tuttora persistente influenza della malavita locale e della necessità di continuare nell'opera di contrasto delle iniziative tese ad incidere negativamente sull'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa, si rende necessario anche alla luce della relazione in data 20 ottobre 2007 del Prefetto di Reggio Calabria prorogare la gestione commissariale di ulteriori sei mesi.

Ritenuto, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'art. 143, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si formula rituale proposta di proroga, per il periodo di sei mesi, della gestione straordinaria dell'A.S.L. n. 9 di Locri.

Roma, 22 ottobre 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A09745

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 agosto 2007.

Rinuncia formale al contributo sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF assegnata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 2006 a Cesvi - Cooperazione e sviluppo Onlus - Bergamo.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, il quale dispone che, a decorrere dall'anno finanziario 1990, una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interessi sociale e di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della chiesa cattolica;

Visto l'art. 48 della predetta legge n. 222 del 1985, in base al quale le quote di cui al citato art. 47, secondo comma, sono utilizzate dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza a rifugiati e conservazione dei beni culturali;

Visto l'art. 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 664, secondo cui, ai fini dell'attuazione dell'art. 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono stabiliti con regolamento i criteri e le procedure per l'utilizzazione dello stanziamento del capitolo 6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, con il quale è stato emanato il regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250, che reca modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, recante «Modificazioni ed integrazioni alle modalità di presentazione delle domande di contributo per l'otto per mille statale»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana in data 24 gennaio 2007, n. 19, recante ripartizione per l'anno 2006 dei fondi dell'otto per mille dell'IRPEF devoluti alla diretta gestione statale, con il quale è stata attribuita al Cesvi - Cooperazione e sviluppo, Onlus - Bergamo una quota parte dei fondi disponibili pari a euro 119.400,00, per l'intervento di «Realizzazione dell'iniziativa di sviluppo comunitario per il miglioramento delle condizioni sanitarie e nutrizionali dei bambini delle aree rurali nella provincia di Kampong Chhang in Cambogia»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 31 gennaio 2007, di modifica al decreto 10 novembre 2006, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2007, registro n. 3, foglio n. 149;

Vista la nota del 23 luglio 2007, protocollo Di.C.A. 11201 del 27 luglio 2007, con la quale il Cesvi - Cooperazione e sviluppo, Onlus - Bergamo ha rinunciato formalmente al contributo ottenuto;

Ritenuto di dover prendere atto della rinuncia;

Decreta:

Art. 1.

1. A seguito dell'espressa rinuncia di cui alle premesse è revocato il finanziamento dell'otto per mille dell'IRPEF per l'anno 2006, assegnato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 2006, a favore del Cesvi - Cooperazione e sviluppo, Onlus - Bergamo.

2. La quota non utilizzata, di importo pari a euro 119.400,00 è versata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al capo X dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, sul capitolo 2368, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469, per essere riassegnata nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ed utilizzata ai fini della ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2007

p. *Il Presidente*
del Consiglio dei Ministri
LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 2007
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 331

07A09737

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 settembre 2007.

Modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2005, relativo all'assegnazione finanziaria alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», ed in particolare l'art. 32-*bis* che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 dicembre 2002, recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362 dell'8 luglio 2004, recante «Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326» con la quale, nell'ambito della complessiva dotazione del Fondo, è stata destinata la complessiva somma di euro 200.000.000,00, in ragione di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, alla realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, ai quali la medesima normativa riconosce carattere di priorità, riservando l'importo di euro 67.500.000,00, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, ad interventi di competenza regionale, e l'importo di euro 32.500.000,00, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, ad interventi di competenza statale;

Vista la medesima ordinanza n. 3362/2004 con la quale, relativamente agli interventi di competenza regionale, sono state ripartite le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2004 e sono stati dettati i criteri per la determinazione dei relativi finanziamenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2005, recante «Assegnazione alla regione Emilia Romagna di risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 164 del 16 luglio 2005;

Considerato che le risorse finanziarie di cui al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2005 sono state regolarmente trasferite alla regione;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3505 del 9 marzo 2006, recante «Ulteriori disposizioni relative al Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326» con la quale, tra l'altro, sono state modificate alcune scadenze temporali al fine di assicurare una più proficua gestione delle risorse assegnate alle regioni e province autonome;

Vista la nota della regione Emilia Romagna nota n. PG/2007/53807 del 23 febbraio 2007 con la quale è stata richiesta una rimodulazione della quota finanziaria assegnata alla regione Emilia Romagna, relativamente agli interventi sull'Ospedale Bufalini di Cesena infetti e grandi ustionati (intervento n. 149 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2005) e sull'Ospedale Bufalini di Cesena centrale termica (intervento n. 150 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2005);

Considerato che tale richiesta, prendendo atto di un'istanza avanzata dall'Azienda USL di Cesena, evidenzia importanti elementi di incompatibilità dell'intervento n. 149, connessi alla particolare destinazione d'uso dell'edificio che non consente al momento l'interruzione dei servizi sanitari;

Considerato che la richiesta di rimodulazione non comporta variazioni dell'importo complessivamente assegnato alla regione stessa con il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2005 e che la proposta consente la prosecuzione di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico;

Visto il comma 2 del richiamato art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono individuati gli interventi da realizzare, gli enti beneficiari e le risorse da assegnare nell'ambito della disponibilità del Fondo;

Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli interventi n. 149 e n. 150 dell'allegato 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2005, già finanziati per un importo complessivo pari a euro 300.000,00, dei quali è stata accertata la relativa disponibilità, sono rimodulati come riportato nell'allegato 1 al presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per la prescritta registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 17 settembre 2007

Il Presidente: PRODI

Allegato 1 - Regione Emilia – Romagna

PIANO DEGLI INTERVENTI – RIMODULAZIONE CONTRIBUTO
(ORD 3362/2004 - ART 1. COMMA 4. LETTERA C)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
149	FC	Cesena	Ospedale Bufalini (infetti e grandi ustionati)	Azienda USL di Cesena	€ 70.150,00
150	FC	Cesena	Ospedale Bufalini (centrale termica)	Azienda USL di Cesena	€ 229.850,00
				TOTALE	€ 300.000,00

07A09742

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 novembre 2007.

Variazione di alcuni codici prodotto e radiazione di alcune marche di tabacco lavorato nella tariffa di vendita al pubblico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1983, sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati provenienti da paesi dell'Unione europea e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184 recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visto il decreto direttoriale 29 marzo 2007 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;

Vista la richiesta presentata dalla Società British American Tobacco Italia Spa volta ad ottenere la confluenza di alcuni prodotti di identico prezzo presenti nella tariffa in altri già iscritti nella tariffa stessa, nonché la possibilità di smaltire le scorte del prodotto sostituito sia presso la rete distributiva che di vendita;

Atteso che l'amministrazione deve procedere, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 825/1965, alle variazioni della tariffa di vendita in conformità a quanto richiesto dai produttori;

Ritenuto necessario, ai fini della fede pubblica, che la predetta operazione di confluenza sia attestata con autodichiarazione specifica del produttore che, sotto la propria responsabilità, assicuri la totale identità tra i prodotti;

Vista l'attestazione pervenuta dalla predetta società di assoluta identità dei prodotti da sostituire con quelli nei quali il produttore ha chiesto la confluenza sotto il profilo dei contenuti di catrame, nicotina e monossido di carbonio; della miscela di tabacco; degli ingredienti; degli elementi di confezionamento della sigaretta (filtro, carta vergata, carta bocchino) e delle dimensioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono autorizzate le seguenti variazioni nella tariffa di vendita al pubblico:

le sigarette (Cod 227) Pall Mall - Sax Red KS 20’S - € 3,40, confluiscono nel prodotto (Cod 531) - Pall Mall Red KS 20’S . 3,40;

le sigarette (Cod 334) Pall Mall - Sax Blue KS 20’S - € 3,40, confluiscono nel prodotto (Cod 526) Pall Mall Blue KS 20’S - € 3,40;

le sigarette (Cod 1103) Pall Mall - Sax Azure KS 20’S - € 3,40, confluiscono nel prodotto (Cod 427) - Pall Mall Azure KS 20’S - € 3,40.

Art. 2.

Per effetto di quanto previsto dall’art. 1 i seguenti prodotti:

Cod. 227 Pall Mall - Sax Red KS 20’S;

Cod. 334 Pall Mall Sax Blue KS 20’S;

Cod. 1103 Pall Mall Sax Azure KS 20’S,

sono radiati dalla tariffa di vendita al pubblico con possibilità di essere distribuiti dai depositi fiscali e commercializzati dalle rivendite fino ad esaurimento delle relative scorte.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2007

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 360

07A09780

DECRETO 12 novembre 2007.

Modifica dei contenuti di nocività di varie marche di sigarette.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL’AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all’ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull’adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184 recante l’attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Viste le richieste delle società British American Tobacco Italia S.p.a. e JT International Italia S.r.l. per la modifica del contenuto dichiarato di nicotina di varie marche di sigarette;

Considerato che occorre provvedere in linea con le citate richieste;

Decreta:

Il contenuto di nicotina delle seguenti marche di sigarette è così modificato:

	mg/sigaretta nicotina da	mg/sigaretta nicotina a
Camel Filters	0,9	0,8
Camel Filters 100’s	0,9	0,8
Camel Balanced Flavour	0,8	0,7
Camel Subtle Flavour	0,7	0,6
Camel Refined Flavour	0,4	0,3
Camel Natural Flavor	1,0	0,9
Winston Classic Red	0,9	0,8
Winston Classic Red 100’S	0,9	0,8
Winston Balanced Blue	0,7	0,6
St. Moritz Menthol	0,8	1,0

I prodotti già fabbricati alla data del presente decreto potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2007

Il direttore generale: TINO

07A09817

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 6 novembre 2007.

Abrogazione del decreto 1º agosto 2005, recante la sospensione dei decreti 6 maggio 2004 concernenti il conferimento al Consorzio di tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Roero, dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 maggio 2001 per le DOC «Langhe», «Dolcetto delle Langhe Monregalesi», «Verduno Pelaverga o Verduno», «Dolcetto di Diano d'Alba o Diano d'Alba», «Dolcetto di Dogliani» e «Barbera d'Alba», e l'adeguamento del piano dei controlli delle citate DOC, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto 29 marzo 2007.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001, recante il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 marzo 2002, concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione del decreto ministeriale 29 maggio 2001, recante il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visti i decreti ministeriali 6 maggio 2004 con i quali sono stati conferiti al Consorzio di tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe, e Roero l'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 maggio 2001 per le DOC «Langhe», «Dolcetto delle Langhe Monregalesi», «Verduno Pelaverga o Verduno», «Dolcetto di Diano d'Alba o Diano d'Alba», «Dolcetto di Dogliani» e «Barbera d'Alba»;

Visto il decreto ministeriale 1º agosto 2005 con il quale, a seguito di motivata richiesta del citato Consorzio di tutela, è stata temporaneamente sospesa l'attività di controllo prevista dai predetti decreti ministeriali 6 maggio 2004;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 4 agosto 2006, concernente la vigilanza sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto ministeriale 4 agosto 2006 che consente, nelle more della riforma strutturale del sistema dei controlli, di poter autorizzare i Consorzi di tutela per i relativi vini DO, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni previsti dai citati decreti ministeriali 29 maggio 2001 e 21 marzo 2002;

Vista la richiesta datata 15 febbraio 2007 con la quale il citato Consorzio di tutela, alla luce delle disposizioni previste dal citato decreto ministeriale 4 agosto 2006, ha chiesto di riprendere le funzioni di controllo conferita con i citati decreto ministeriale 6 maggio 2004, ai sensi del decreto ministeriale 29 maggio 2001, per le DOC «Langhe», «Dolcetto delle Langhe Monregalesi», «Verduno Pelaverga o Verduno», «Dolcetto di Diano d'Alba o Diano d'Alba», «Dolcetto di Dogliani» e «Barbera d'Alba», nonché la modifica dei relativi piani dei controlli al fine di prevedere che sulle chiusure dei recipienti delle predette denominazioni di origine controllata siano applicate le apposite fascette stampate dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ed approvate dal Ministero;

Considerato che la citata richiesta è stata oggetto di valutazione nella specifica riunione dell'8 marzo 2007 presso questo Ministero con la partecipazione del citato Consorzio di tutela e del rappresentante della regione Piemonte;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, del prospetto tariffario e la determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, recante disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Vista la documentazione agli atti del Ministero ed in particolare il parere espresso con note del 2 luglio 2007 e del 30 ottobre 2007 dalla regione Piemonte, favorevole alla ripresa dell'attività di controllo per le DOC di cui trattasi, sulla base delle modifiche apportate ai relativi piani dei controlli da parte del citato Consorzio di tutela, così come depositati presso questo Ministero in data 18 ottobre 2007;

Ritenuto che i predetti piani dei controlli aggiornati ed i relativi prospetti tariffari soddisfano alle condizioni di cui all'art. 11, comma 3, del decreto ministeriale 29 marzo 2007 e che, pertanto, sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento per consentire il riavvio dell'attività di controllo da parte citato Consorzio nei confronti delle predette DOC, ai sensi del decreto ministeriale 29 maggio 2001, del decreto 4 agosto 2006 e dell'art. 11, comma 2 e 3, del citato decreto 29 marzo 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. È abrogato il decreto ministeriale 1° agosto 2005 richiamato nelle premesse, recante la sospensione dei decreti ministeriali 6 maggio 2004 concernenti il conferimento al Consorzio di tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe, e Roero dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 maggio 2001 per le DOC «Langhe», «Dolcetto delle Langhe Monregalesi», «Verduno Pelaverga o Verduno», «Dolcetto di Diano d'Alba o Diano d'Alba», «Dolcetto di Dogliani» e «Barbera d'Alba».

2. È ripristinato l'incarico conferito, con i decreti ministeriali 6 maggio 2004 richiamati nelle premesse, al Consorzio di tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe, e Roero a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 maggio 2001 nei confronti delle DOC «Langhe», «Dolcetto delle Langhe Monregalesi», «Verduno Pelaverga o Verduno», «Dolcetto di Diano d'Alba o Diano d'Alba», «Dolcetto di Dogliani» e «Barbera d'Alba», sulla base delle prescrizioni previste nei nuovi piani dei controlli e nei relativi prospetti tariffari depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che risultano adeguati allo schema di piano dei controlli ed al prospetto tariffario approvati con il decreto ministeriale 13 luglio 2007, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

3. In conformità alle disposizioni di cui alla scheda 1 imbottigliatori dei piani dei controlli di cui al comma 2, le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sui recipienti di capacità non superiore a 60 litri le fascette stampate dall'Istituto Poligrafico dello Stato attestanti l'avvenuto controllo e recanti la numerazione progressiva, secondo il modello approvato dal Ministero.

Art. 2.

1. Il Consorzio autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il piano dei controlli, il sistema tariffario nei confronti delle DOC di cui all'art. 1, così come depositati presso il Ministero, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. Il Consorzio autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 3.

1. Il Consorzio autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari e dalla regione Piemonte, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 29 maggio 2001 e dell'art. 1 del decreto ministeriale 4 agosto 2006, fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 10 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

2. Il Consorzio autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 4.

1. La presente autorizzazione ha la validità di un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto 29 marzo 2007 richiamato nelle premesse, e comporta per il Consorzio autorizzato l'obbligo del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto.

2. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A09746

DECRETO 7 novembre 2007.

Disposizioni per l'uso del sinonimo «Tai rosso», della varietà di vite «Tocai rosso», nella designazione e presentazione della relativa tipologia di vino della denominazione di origine controllata dei vini «Colli Berici».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, concernente «Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini»;

Visto i decreti ministeriali 31 luglio 1993 e successive modifiche, con il quale è stato approvato il vigente disciplinare di produzione dei vini DOC «Colli Berici», il quale prevede la tipologia di vino designata con il vitigno «Tocai rosso»;

Vista la documentata istanza presentata dalla regione Veneto in data 6 agosto 2007, con la quale, tra l'altro ha chiesto l'iscrizione nel registro nazionale delle varietà di viti del sinonimo «Tai rosso», in corrispondenza della varietà «Tocai rosso», ai fini della designazione e presentazione dei vini DO e IGT della regione Veneto;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2007 concernente modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite e disposizioni per l'uso del sinonimo «Tai», della varietà di vite «Tocai friulano», nella designazione e presentazione della relativa tipologia di vino di talune denominazioni di origine controllata della regione Veneto, a decorrere dalla campagna vendemmiale 2007/2008, con il quale in particolare è stato inserito nel citato registro nazionale delle varietà di viti, per la varietà «Tocai rosso», il sinonimo «Tai rosso», ai soli fini della designazione dei V.Q.P.R.D. e I.G.T. provenienti dalle uve raccolte nella regione Veneto;

Considerato che, ai sensi dell'art. 19, paragrafo 1, lettera *b)* del regolamento n. 753/2002 della Commissione, il predetto sinonimo «Tai rosso» può figurare in etichetta qualora espressamente previsto dallo Stato membro per la denominazione di origine in questione;

Ritenuto pertanto di dover procedere al formale adeguamento del disciplinare di produzione della citata DOC «Colli Berici», al fine di prevedere che il riferimento alla varietà di vite «Tocai rosso», per la relativa tipologia di vino, debba intendersi sostituito dal sinonimo «Tai rosso»;

Ritenuto altresì di dover procedere, per la predetta tipologia di vino DOC «Colli Berici - Tai rosso», all'aggiornamento dell'elenco dei codici di cui all'allegato 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, recante disposizioni sulla denuncia annuale delle uve DOCG, DOC e IGT e la certificazione delle stesse produzioni, nonché sugli adempimenti degli enti ed organismi preposti alla gestione dei relativi dati ed ai controlli;

Decreta:

Art. 1.

1. Nel disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine «Colli Berici», il riferimento al vitigno «Tocai rosso», per la relativa tipologia di vino, è sostituito dal sinonimo «Tai rosso».

Art. 2.

1. Nell'elenco dei codici dei vini di cui all'allegato 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, per la denominazione di origine «Colli Berici», il riferimento al vitigno «Tocai rosso», per la relativa tipologia di vino, è sostituito dal sinonimo «Tai rosso».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A09744

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 23 ottobre 2007.

Sostituzione di alcuni componenti della commissione provinciale di conciliazione delle controversie di lavoro della provincia di Varese.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VARESE

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile, così come modificato dall'art. 36 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visti i decreti n. 40 del 15 gennaio 1974, n. 11 del 9 luglio 1992 e n. 5 del 22 dicembre 2004, rispettivamente istitutivi della commissione provinciale di conciliazione per le controversie di lavoro della provincia di Varese e relativi aggiornamenti;

Vista la lettera del 4 ottobre 2007 dell'Unione degli industriali della provincia di Varese - UNIVA, con la quale sono state comunicate le sostituzioni dei propri rappresentanti:

dott.ssa Accardo Alessia, nata a Luino (Varese) il 19 febbraio 1971 con il dott. Rossi Luca, nato a Busto Arsizio (Varese) il 5 aprile 1977 quale membro effettivo nell'ambito della commissione provinciale di conciliazione delle controversie di lavoro di Varese;

dott.ssa Crespi Valentina, nata a Milano l'8 novembre 1976 con il dott. Millifanti Stefano, nato a Busto Arsizio (Varese) il 9 aprile 1979 quale membro supplente, nell'ambito della commissione provinciale di conciliazione delle controversie di lavoro di Varese;

Ritenuto di dover procedere alle nuove nomine;

Decreta:

Il dott. Rossi Luca ed il dott. Millifanti Stefano sono nominati rispettivamente membro effettivo e membro supplente della commissione provinciale di conciliazione delle controversie di lavoro della provincia di Varese quali rappresentanti dell'Unione degli industriali della provincia di Varese - UNIVA.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Varese, 23 ottobre 2007

Il direttore provinciale: GRAZIANI

07A09735

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 9 novembre 2007.

Determinazione delle quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia e all'estero nel corso dell'anno 2008.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO CENTRALE STUPEFACENTI

Viste le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope;

Visti gli articoli 31 e 35 del testo unico delle leggi in materia di disciplina delle sostanze stupefacenti e psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modifiche e integrazioni;

Valutato il fabbisogno nazionale delle citate sostanze per l'anno 2008;

Preso atto che le ditte interessate sono state autorizzate a fabbricare e commercializzare sostanze stupefacenti e psicotrope soggette alle disposizioni del citato testo unico;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Decreta:

Le ditte di seguito elencate sono autorizzate a fabbricare e mettere in vendita in Italia e all'estero, nel corso dell'anno 2008, le sostanze stupefacenti e psicotrope espresse in base anidra, come appresso indicato:

1. Alchymars S.p.a. - Via delle Industrie, 6 - Cenano Laghetto (Milano):

	per l'Italia	per l'estero
metadone	kg 180	kg 900
metamfetamina	» 100	(per produrre selegilina cloridrato)
metadone intermedio	» 1.200	(per produrre metadone cloridrato)

2. Cambrex Profarmaco S.r.l. - Via Curiel, 34 - Paullo (Milano):

	per l'Italia	per l'estero
alprazolam	kg 200	kg 3.500
bromazepam	» 250	» 6.500
brotizolam	» 50	» 150
clonazepam	» 50	» 1.200
clorazepato	» 300	» 3.000
clordiazepossido	» 500	» 8.000
diazepam	» 500	» 15.000
estazolam	» 10	» 150
etizolam	» 30	» 150
flunitrazepam	» 30	» 300
flurazepam	» 1.000	» 2.500
lorazepam	» 1.000	» 5.000
lormetazepam	» 600	» 1.200
medazepam	» 300	» 5.000
midazolam	» 100	» 1.000
nitrazepam	» 100	» 2.000
oxazepam	» 200	» 10.000
temazepam	» 2.000	» 10.000
triazolam	» 20	» 200

3. F.I.S. - Fabbrica italiana sintetici S.p.a. - Viale Milano, 26 - Alte di Montecchio Maggiore (Vicenza):

	per l'Italia	per l'estero
bromazepam	kg 150	kg 2.850
clobazam	» 50	» 950
clonazepam	» 100	» 1.900
clordiazepossido	» 300	» 5.200
delorazepam	» 250	» 50
diazepam	» 1.000	» 17.000
estazolam	» 0	» 50

flunitrazepam	»	50	»	500
flurazepam	»	500	»	6.000
ketazolam	»	0	»	1.500
lorazepam	»	200	»	2.400
midazolam	»	0	»	200
nitrazepam	»	200	»	3.800
oxazepam	»	1.000	»	14.000
pentazocina	»	100	»	2.400
prazepam	»	500	»	500
temazepam	»	1.000	»	15.000
tetrazepam	»	100	»	7.400
tilidina	»	0	»	50

4. Industriale Chimica S.r.l. - Via Grieg, 13 - Saronno (Varese):

		per l'Italia		per l'estero
pentazocina	kg	100	kg	1.400
zopiclone	»	100	»	4.900

5. S.A.L.A.R.S. S.p.a. - Via S. Francesco, 5 - Camerlata (Como):

		per l'Italia		per l'estero
codeina	kg	700	kg	1.500
diidrocodeina	»	1.000	»	5.500
etilmorfina	»	1	»	1
morfina	»	200	»	700
folcodina	»	1	»	1
idrocodone	»	1	»	10
ossicodone	»	50	»	700
ossimorfone	»	2	»	1
buprenorfina	»	1	»	1
3-monoacetilmorfina	»	0,200	»	0,200
diacetilmorfina	»	0,050	»	0,050
acetilcodeina	»	0,200	»	0,200
acetildiidrocodeina	»	0,200	»	0,200
acetorfina	»	0,200	»	0,200
etorfina	»	0,200	»	0,200
normorfina	»	0,200	»	0,200
norcodeina	»	0,200	»	0,200
tetraidrotebaina	»	0,020	»	0,020
metilcodeina	»	0,020	»	0,020

6. Sanofi Aventis S.p.a. - Via R. Lepetit, 142 Garessio (Cuneo):

		per l'Italia		per l'estero
destroprossifene	kg	2.000	kg	36.000

7. Solmag S.p.a. - Via Milano, 186 - Garbagnate Milanese (Milano):

		per l'Italia		per l'estero
amfepramone	kg	500	kg	2.000
benzfetamina	»	50	»	150
fendimetrazina	»	1.000	»	7.000
fentermina	»	80	»	6.000
pentazocina	»	50	»	1.500

Il presente decreto ha validità dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2007

Il dirigente: PETRICCIONE

07A09747

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA E COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

PROVVEDIMENTO 31 ottobre 2007.

Protocollo d'intesa tra Banca d'Italia e Consob ai sensi dell'articolo 5, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

LA BANCA D'ITALIA
E LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» (nel seguito TUF) e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del TUF, la Banca d'Italia e la Consob collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni, senza potersi opporre il segreto d'ufficio;

Considerato che, ai sensi dell'art. 5, commi 1, 2, 3 e 4, del TUE, la vigilanza sugli intermediari ha per obiettivi:

a) la salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario;

b) la tutela degli investitori;

c) la stabilità e il buon funzionamento del sistema finanziario;

d) la competitività del sistema finanziario;

e) l'osservanza delle disposizioni in materia finanziaria; per il perseguimento degli obiettivi richiamati, la Banca d'Italia è competente per quanto riguarda il contenimento del rischio, la stabilità patrimoniale e la sana e prudente gestione degli intermediari e la Consob per quanto riguarda la trasparenza e la correttezza dei comportamenti; la Banca d'Italia e la Consob esercitano i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti abilitati, vigilando ciascuna sull'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari secondo le rispettive competenze;

Considerato che, ai sensi dell'art. 6, comma 2-*bis*, del TUF, la Banca d'Italia e la Consob disciplinano congiuntamente mediante regolamento, con riferimento alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento nonché alla gestione collettiva del risparmio, gli obblighi dei soggetti abilitati in talune materie;

Considerato che l'art. 6, comma 2-*ter*, del TUF specifica, nelle materie oggetto del regolamento congiunto, gli aspetti di competenza di ciascuna Autorità per l'esercizio della vigilanza;

Considerato che, ai sensi dell'art. 5, commi 5-*bis* e 5-*ter*, del TUF, la Banca d'Italia e la Consob, al fine di coordinare l'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati, stipulano un protocollo d'intesa avente ad oggetto:

a) i compiti di ciascuna e le modalità del loro svolgimento, secondo il criterio della prevalenza delle funzioni;

b) lo scambio di informazioni, anche con riferimento alle irregolarità rilevate e ai provvedimenti assunti nell'esercizio dell'attività di vigilanza. Il protocollo d'intesa è reso pubblico dalla Banca d'Italia e dalla Consob con le modalità da esse stabilite ed è allegato al regolamento di cui all'art. 6, comma 2-*bis*, del TUF;

Considerato che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del TUF, la Banca d'Italia e la Consob possono chiedere, nell'ambito delle rispettive competenze, ai soggetti abilitati la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalle stesse stabilite;

Considerato che, ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 2, del TUF, la Banca d'Italia e la Consob possono, nell'ambito delle rispettive competenze, effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso i soggetti abilitati e che ciascuna Autorità comunica le ispezioni disposte all'altra Autorità, la quale può chiedere accertamenti su profili di propria competenza;

Considerato che la Banca d'Italia e la Consob si scambiano le informazioni nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 4, commi 8 e 11, del TUF e 7, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, (di seguito TUB);

Stipulano il presente protocollo d'intesa

1. *Definizioni.*

Ai fini del presente protocollo, si intendono per:

a) Autorità: la Banca d'Italia e/o la Consob;

b) Regolamento congiunto: regolamento adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob ai sensi dell'art. 6, comma 2-*bis*, del TUF;

c) servizi: i servizi e le attività di investimento; il servizio di gestione collettiva del risparmio; i servizi accessori prestati da SIM e SGR; il servizio indicato all'art. 1, comma 6, lettera *f)* del TUF, prestato da banche; la commercializzazione di quote o azioni di OICR;

d) intermediari: i soggetti abilitati di cui all'art. 1, comma 1, lettera *r)* del TUF, nonché gli agenti di cambio e Poste Italiane - Divisione Servizi di Bancoposta.

2. *Ambito di applicazione.*

2.1. Il presente protocollo ha ad oggetto il coordinamento dell'esercizio delle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia e della Consob sugli intermediari, limitatamente ai servizi da questi prestati. Le previsioni dei punti 3, 4, 6, 7, 8 e 11 si applicano anche alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche assoggettati alla disciplina prevista dall'art. 25-*bis* del TUF.

3. *Principi generali.*

3.1. La Banca d'Italia e la Consob operano in modo coordinato e si scambiano, per quanto di reciproco interesse, le informazioni rilevanti.

3.2. In relazione alle finalità di vigilanza a ciascuna attribuite e al fine di contenere gli oneri gravanti sugli intermediari, la Banca d'Italia e la Consob operano in modo da evitare duplicazioni nell'esercizio delle rispettive attività.

4. *Vigilanza regolamentare.*

4.1. Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza regolamentare di rispettiva competenza, ciascuna Autorità trasmette all'altra le proposte regolamentari sulle quali sia tenuta a richiedere il parere prima della data di inizio della consultazione pubblica.

4.2. Ciascuna Autorità fornisce risposta ai quesiti sulle materie di propria competenza, secondo la ripartizione prevista dalla legge. Nelle materie oggetto del Regolamento congiunto è competente l'Autorità alla quale l'art. 6, comma 2-*ter* del TUF attribuisce l'esercizio della vigilanza. La competenza è congiunta sui quesiti aventi ad oggetto il controllo di conformità alle norme previsto dagli articoli 12 e 16 del Regolamento congiunto nonché l'esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti e di servizi o attività.

4.3. Al fine di assicurare celerità e coerenza nell'interpretazione e nell'applicazione delle disposizioni, ciascuna Autorità:

a) trasmette tempestivamente all'altra i quesiti pervenuti non di propria competenza;

b) concorda con l'altra una risposta congiunta qualora il quesito coinvolga la competenza di entrambe le Autorità secondo quanto previsto dal punto 4.2.

4.4. Le modifiche e le integrazioni al Regolamento congiunto e le linee applicative di carattere generale delle disposizioni del Regolamento medesimo sono adottate congiuntamente dalle due Autorità.

5. *Provvedimenti autorizzativi.*

5.1. La Banca d'Italia e la CONSOB, al fine di snellire le istruttorie e di ridurne i tempi di conclusione, coordinano le procedure per l'emanazione dei provvedimenti autorizzativi per i quali il TUF prevede il rilascio di pareri.

5.2. Ai fini dell'autorizzazione alla prestazione di servizi di investimento da parte delle banche, la Banca d'Italia e la Consob concordano la documentazione da richiedere per verificare la capacità dell'intermediario di osservare le regole in materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti nei confronti degli investitori. Tale documentazione è trasmessa alla Consob unitamente alla comunicazione relativa all'avvenuto rilascio dell'autorizzazione.

6. *Vigilanza informativa.*

6.1. La Banca d'Italia e la Consob si scambiano tempestivamente le informazioni acquisite nell'ambito dei controlli di rispettiva competenza rilevanti per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza da parte dell'altra Autorità.

6.2. Le Autorità, nell'esercizio dei poteri di vigilanza informativa previsti dall'art. 8 del TUF operano, anche attivando meccanismi di consultazione preventiva, tenendo conto dell'esigenza di contenere gli oneri a carico degli intermediari nella richiesta di trasmissione periodica di dati e notizie.

6.3. In relazione ai compiti demandati alla Banca d'Italia, tra cui quelli connessi con lo svolgimento del processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP), la Consob trasmette alla Banca d'Italia le informazioni in suo possesso che possono incidere in maniera significativa sull'esposizione degli intermediari ai rischi, con particolare riguardo a quelli operativi e reputazionali.

6.4. In relazione ai compiti di verifica della trasparenza e della correttezza dei comportamenti nei confronti degli investitori demandati alla Consob, la Banca d'Italia trasmette le informazioni in suo possesso che possono incidere in misura significativa sulla valutazione dei comportamenti e delle procedure adottate dagli intermediari per la prestazione dei servizi.

6.5. La Banca d'Italia assegna alla Consob uno specifico profilo per l'accesso diretto agli archivi informatici da essa detenuti in materia di esponenti aziendali degli intermediari (ORSO).

6.6. La Banca d'Italia e la Consob si scambiano informazioni, anche in occasione di incontri periodici, in ordine alle iniziative di vigilanza rilevanti o di portata generale con riferimento alla prestazione di servizi.

7. *Vigilanza ispettiva.*

7.1. La Banca d'Italia e la Consob esercitano i poteri di vigilanza ispettiva per le materie attribuite a ciascuna e si danno tempestiva comunicazione delle ispezioni avviate precisando, quando circoscritto, il relativo ambito. Le Autorità orientano le metodologie di verifica al perseguimento delle finalità di rispettiva competenza.

7.2. La Banca d'Italia e la Consob effettuano ispezioni su profili rientranti nella responsabilità dell'altra Autorità, previa richiesta di quest'ultima formulata ai sensi dell'art. 10, comma 2 del TUF. Al fine di contenere gli oneri per gli intermediari, la facoltà di chiedere accertamenti va esercitata, tenendo conto dell'ambito degli accertamenti, in tempo utile e definendo compiutamente l'oggetto delle indagini. Le Autorità concordano le modalità della collaborazione e le procedure di effettuazione delle verifiche richieste secondo criteri di efficienza; gli esiti delle verifiche svolte sono trasmessi quanto prima all'Autorità richiedente.

7.3. Qualora, in connessione di propri accertamenti, la Banca d'Italia o la Consob riscontrino profili significativi rientranti nella competenza dell'altra Autorità, esse ne informano tempestivamente quest'ultima nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4, comma 11 del TUF e dall'art. 7, comma 2 del TUB.

7.4. La Banca d'Italia e la Consob possono stabilire forme di collaborazione ispettiva variamente articolate, avendo cura di concordare, di volta in volta, le modalità di coordinamento del gruppo ispettivo e di svolgimento degli accertamenti.

8. *Provvedimenti assunti e irregolarità accertate.*

8.1. La Banca d'Italia e la Consob si danno reciproca comunicazione, in modo tempestivo, dei seguenti atti e provvedimenti assunti nei confronti degli intermediari, quando relativi alla prestazione dei servizi:

— ordine di convocazione o convocazione diretta degli organi collegiali quando rivestano rilevanza significativa a fini di vigilanza;

— provvedimenti restrittivi o limitativi concernenti i servizi;

— sospensione o limitazione temporanea dell'emissione o del rimborso di quote o azioni di OICR;

— provvedimenti ingiuntivi;

— sospensione degli organi amministrativi;

— proposta di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa.

8.2. Ciascuna Autorità comunica tempestivamente all'altra le irregolarità rilevanti accertate nell'esercizio dell'attività di vigilanza relativamente alla prestazione dei servizi.

9. *Esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti e di servizi o attività.*

9.1. La Consob vigila sugli effetti che l'esternalizzazione può determinare nel rapporto tra intermediari e clienti ai fini del rispetto delle disposizioni in materia di conflitto d'interessi e delle regole di comportamento. La Banca d'Italia vigila sugli effetti che l'esternalizzazione può determinare sul presidio dei rischi e sulla funzionalità dei processi aziendali.

9.2. Nel caso di comunicazioni di intermediari concernenti ipotesi di esternalizzazione del servizio di gestione di portafogli a soggetti extracomunitari (ai sensi dell'art. 22, comma 2, del Regolamento congiunto), ciascuna Autorità consulta preventivamente l'altra ove intenda sollevare obiezioni agli intermediari interessati.

9.3. La Banca d'Italia e la Consob pubblicano in modo unitario e aggiornano l'elenco delle autorità dei paesi extracomunitari con le quali sussistono accordi di cooperazione ai fini dell'art. 22 del Regolamento congiunto.

10. *Operatività transfrontaliera.*

10.1. La Banca d'Italia e la Consob definiscono tempi e modalità per lo scambio tempestivo di informazioni relative all'operatività transfrontaliera degli intermediari.

11. *Comitati di contatto.*

11.1. È istituito un Comitato strategico per l'approfondimento e lo scambio informativo su temi rilevanti per il coordinamento dell'attività di vigilanza, per la definizione degli indirizzi sulle modalità delle comunicazioni conseguenti ad accertamenti e per la risoluzione delle questioni significative connesse con l'applicazione del protocollo. In tale ambito le Autorità si scambiano informazioni sulle iniziative regolamentari di reciproco interesse.

11.2. È istituito un Comitato tecnico, con il compito di:

a) valutare i quesiti che richiedono una risposta congiunta;

b) esaminare le questioni che richiedono modifiche o integrazioni al Regolamento congiunto o l'emanazione di linee applicative di carattere generale relative al Regolamento medesimo;

c) concordare le procedure, anche di tipo informatico, connesse con lo scambio dei pareri relativi ai provvedimenti autorizzativi di cui al punto 5, dei dati previsti nel punto 6 e delle informazioni relative all'operatività transfrontaliera degli intermediari di cui al punto 10, nonché le modalità delle comunicazioni di cui ai punti 7.1 e 7.2;

d) dare attuazione agli indirizzi indicati dal Comitato strategico e valutare ogni altra questione di natura tecnica volta a migliorare il coordinamento delle funzioni di vigilanza attribuite alle due Autorità.

Il Comitato tecnico si riunisce con frequenza trimestrale e ogni qual volta, su proposta di ciascuna Autorità, sia ritenuto opportuno.

12. *Unità temporanee di analisi.*

12.1. Le Autorità possono costituire gruppi di lavoro temporanei per l'analisi di rilevanti fenomeni di interesse comune, relativi alla prestazione dei servizi.

13. *Integrazioni e modifiche del protocollo.*

13.1. Il presente Protocollo è integrato e modificato di comune accordo fra le parti firmatarie, anche per tener conto di nuove disposizioni normative o di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione nonché dell'esigenza di precisare strumenti e modalità della collaborazione stessa.

14. *Pubblicità del Protocollo.*

14.1. Il presente Protocollo è pubblicato in allegato al Regolamento congiunto adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2-*bis* del TUF e nei Bollettini dei due Istituti. Esso è inoltre reso disponibile, unitamente alle procedure previste nel precedente punto 11.2, lettera *c)*, sui siti Internet della Banca d'Italia e della Consob.

14.2. Fino all'emanazione delle procedure previste nel precedente punto 11.2, lettera *c)*, resta fermo quanto disposto dai vigenti protocolli d'intesa adottati dalla Banca d'Italia e dalla Consob in data 12 luglio 1999 in materia di «procedure per il coordinamento tra le Autorità nei procedimenti di autorizzazione, decadenza e rinuncia di SIM, SGR e SICAV» e in data 9 febbraio 2001 «relativo allo scambio di dati».

Roma, 31 ottobre 2007

Il Governatore della Banca d'Italia
DRAGHI

Il Presidente della CONSOB
CARDIA

07A09722

LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE E COMUNICAZIONE IULM DI MILANO

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 2007.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'Istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 33, ultimo comma, della Costituzione della Repubblica italiana;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, relativo all'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e in particolare gli articoli 6, 16 e 21;

Visto l'art. 1 della legge 29 luglio 1991, n. 243, relativo alle università non statali legalmente riconosciute;

Visto l'art. 7 della legge 5 novembre 1996, n. 573, conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, recante misure urgenti per le università e gli enti di ricerca;

Visto lo statuto di autonomia della Libera Università di lingue e comunicazione IULM, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 in data 12 marzo 1998 e successive modificazioni;

Viste le deliberazioni assunte dal senato accademico in data 4 settembre 2007 e dal Consiglio di amministrazione dell'Università in data 17 settembre 2007;

Vista la nota rettorale prot. n. 3267/II/DS in data 21 settembre 2007 con la quale sono state trasmesse al MIUR le modifiche di statuto per il prescritto controllo di legittimità e di merito di cui all'art. 6, comma 9 della legge n. 168/1989;

Considerato che la nota ministeriale in data 17 ottobre 2007, prot. n. 3636 non contiene osservazioni o rilievi;

Decreta:

Lo statuto di autonomia della Libera Università di lingue e comunicazione IULM di cui alle premesse, risulta essere modificato come da testo che si riporta nell'allegato, che è parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 31 ottobre 2007

Il rettore: PUGLISI

ALLEGATO

STATUTO DI AUTONOMIA DELLA LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE E COMUNICAZIONE IULM

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Denominazione e finalità

1. La Libera Università di lingue e comunicazione IULM, con sedi in Milano e Feltre, è finalizzata alla ricerca e all'insegnamento delle discipline riguardanti l'attività e gli strumenti di comunicazione, volti allo sviluppo culturale, sociale ed economico.

2. La Libera Università di lingue e comunicazione IULM è una comunità universitaria di cui fanno parte i docenti, il personale tecnico-amministrativo, gli studenti e tutti coloro che, a vario titolo, trascorrono periodi di ricerca, di insegnamento e di studio presso la Libera Università di lingue e comunicazione IULM.

3. Le varie componenti partecipano alla vita universitaria con pari dignità secondo le funzioni previste dalle norme vigenti nel rispetto dell'istituzione e degli altrui diritti e doveri.

4. La Libera Università di lingue e comunicazione IULM svolge attività didattica per il conferimento dei seguenti titoli di studio, ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 e successive modificazioni e integrazioni di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270:

a) laurea (L)

b) laurea magistrale (LM);

c) dottorato di ricerca (DR);

d) diploma di specializzazione (DS);

e) master universitario I livello (MU I);

f) master universitario II livello (MU II);

e può inoltre organizzare:

g) corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente;

h) master;

i) altre attività di formazione superiore.

5. Nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, la Libera Università di lingue e comunicazione IULM stipula convenzioni, contratti e conclude accordi, anche in forma consortile, con altre università, con le amministrazioni dello Stato, con enti pubblici e con privati, persone fisiche e giuridiche, italiani, comunitari, internazionali e stranieri per ogni forma di cooperazione didattica e scientifica e comunque per lo svolgimento di attività di comune interesse. A tal fine essa può partecipare agli atti di costituzione e adesione ad organismi associativi, fondazioni e società di capitali sia in Italia che all'estero.

Art. 2.

Personalità giuridica e fonti normative

1. La Libera Università di lingue e comunicazione IULM è dotata di personalità giuridica, con autonomia statutaria, scientifica, didattica, organizzativa, amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 33 della Costituzione della Repubblica italiana e della legge 9 maggio 1989, n. 168.

2. L'attività della Libera Università di lingue e comunicazione IULM - nel rispetto delle leggi italiane e comunitarie che regolano le università libere - è disciplinata secondo il presente statuto e dai seguenti regolamenti:

a) regolamento didattico di Ateneo;

b) regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

c) ogni altro regolamento utile al funzionamento dell'Università o previsto da disposizioni di legge, in quanto applicabili.

Art. 3.

Enti promotori e fonti di finanziamento

1. La Libera Università di lingue e comunicazione IULM, promossa e fondata dalla «Fondazione Scuola superiore per interpreti e traduttori» di Milano, riconosce questa origine e ritiene privilegiati i rapporti con essa.

2. Le fonti di finanziamento della Libera Università di lingue e comunicazione IULM sono costituite da tasse e contributi degli studenti, da redditi conseguenti a convenzioni, donazioni, legati e beni patrimoniali di sua proprietà nonché da trasferimenti dello Stato e di altri soggetti pubblici e privati.

Art. 4.

Libertà di insegnamento

1. La Libera Università di lingue e comunicazione IULM garantisce ai singoli docenti e ricercatori autonomia, libertà di insegnamento e di ricerca, nel rispetto della Costituzione italiana e delle vigenti disposizioni di legge, anche dell'Unione europea.

Art. 5.

Diritto allo studio

1. La Libera Università di lingue e comunicazione IULM, in attuazione delle vigenti norme di legge in materia, promuove con ogni mezzo il diritto allo studio degli studenti e organizza i propri servizi in modo da renderlo effettivo e proficuo.

2. La Libera Università di lingue e comunicazione IULM concorre inoltre all'orientamento e alla formazione culturale degli studenti e ne promuove le attività culturali e ricreative.

3. La Libera Università di lingue e comunicazione IULM riconosce e valorizza il contributo degli studenti, delle libere forme associative e di volontariato, secondo i regolamenti di Ateneo e delle strutture didattiche.

Art. 6.

Attività sportive

1. La Libera Università di lingue e comunicazione IULM promuove, nell'ambito dell'attuazione delle norme sul diritto allo studio, le attività sportive degli studenti anche mediante convenzioni con le associazioni operanti in tali ambiti.

TITOLO II

AUTORITÀ ACCADEMICHE

Capo I

GENERALITÀ

Art. 7.

Organi di governo

1. Sono organi di governo della Libera Università di lingue e comunicazione IULM:

a) il consiglio di amministrazione;

b) il senato accademico;

c) il rettore;

d) il direttore amministrativo.

2. Essi sono responsabili dell'osservanza dello statuto e delle leggi applicabili all'Università, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze.

Capo II

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art 8.

Composizione

1. Il consiglio di amministrazione definisce le linee di sviluppo dell'Ateneo, nel rispetto dei suoi scopi istituzionali. Ha il governo economico-patrimoniale e sovrintende alla gestione amministrativa della Libera Università di lingue e comunicazione IULM.

2. Esso è costituito:

a) dal rettore;

b) dal pro-rettore vicario;

c) dai presidi di facoltà;

d) da quattro rappresentanti dell'ente fondatore «Fondazione Scuola superiore per interpreti e traduttori», tra i quali almeno due non debbono avere rapporti con l'Ateneo e/o non debbono far comunque parte dei ruoli universitari;

e) da un rappresentante del Ministro per l'università e la ricerca;

f) da un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

g) dal presidente della Camera di commercio di Milano o da un componente della Giunta camerale da lui designato;

h) da un massimo di due membri, cooptati a maggioranza qualificata dei 2/3 dei consiglieri, acquisito il parere favorevole del senato accademico, che abbiano contribuito in maniera significativa allo sviluppo dell'Università IULM. Essi, di norma, non debbono avere rapporto di dipendenza con l'Ateneo;

i) dal direttore amministrativo che funge da segretario;

j) da un rappresentante degli studenti con voto consultivo.

3. La mancanza di una o più delle sue componenti non inficia la regolarità delle sedute. La nomina di componenti di cui alla lettera *h)* è facoltativa.

4. Il rettore è ex-officio vice presidente del consiglio d'amministrazione.

Art. 9.

Attribuzioni

1. Il consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni:

a) programma la gestione e lo sviluppo economico sulla base delle risorse esistenti e provvede all'amministrazione dell'Università, deliberando sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo di ciascun esercizio che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre;

b) elegge il rettore secondo le modalità di cui al successivo art. 16;

c) può conferire deleghe a consiglieri e dirigenti e ne determina gli ambiti e la durata;

d) nomina, a maggioranza assoluta dei suoi membri, il direttore amministrativo, scelto tra i dirigenti pubblici e privati, ovvero tra manager di chiara fama italiani e stranieri;

e) delibera sulle assunzioni del personale tecnico-amministrativo;

f) delibera sugli stanziamenti ordinari e straordinari di fondi pervenuti all'Università per quanto attiene all'attività didattica e di ricerca, su proposta del senato accademico;

g) stipula contratti di affidamento e di supplenza e contratti per altre forme di sostegno dell'attività didattica;

h) delibera sulle modifiche di statuto anche su proposta del senato accademico, del quale comunque deve sentire il parere, per le materie relative all'ordinamento didattico;

i) approva i regolamenti di cui all'art. 2 del presente statuto, su proposta del senato accademico;

j) delibera, su proposta del senato accademico, l'istituzione di nuove facoltà, corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, master universitari di primo e secondo livello, corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento, dottorati di ricerca, master, corsi di aggiornamento professionali e ogni altra attività didattica superiore;

k) delibera, sentito il senato accademico, sul numero programmato e sull'importo di tasse e contributi per ogni facoltà, corso di laurea o altra attività di istruzione superiore;

l) formula al rettore il parere sulla nomina del nucleo di valutazione.

Art. 10.

Funzionamento del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni.

2. Esso:

a) elegge nel proprio seno il presidente, a maggioranza assoluta dei membri che ne fanno parte. Non possono ricoprire la carica di presidente del consiglio di amministrazione il rettore, il direttore amministrativo, i presidi di facoltà e il rappresentante degli studenti. Può eleggere altresì, sempre a maggioranza assoluta, un presidente onorario;

b) nelle materie diverse dalla nomina del presidente e del direttore amministrativo, delibera a maggioranza dei votanti. A parità di voti prevale il voto del presidente. Le sue deliberazioni sono valide allorché siano presenti la metà più uno dei suoi componenti, anche collegati telefonicamente o in videoconferenza;

c) si riunisce di norma dieci volte l'anno, e tutte le volte che il presidente o il rettore lo ritengano necessario o qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. La convocazione alle riunioni, salvo casi di assoluta urgenza, deve pervenire ai componenti almeno sei giorni lavorativi prima delle riunioni stesse, senza obbligo di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova dell'avvenuta ricezione, compreso quindi anche la posta elettronica;

d) può nominare commissioni consultive, e delegare parte dei suoi poteri a commissioni interne;

e) nelle materie non previste o non in contrasto con il presente statuto, può adottare un regolamento interno.

Art. 11.

Indennità

1. Il consiglio di amministrazione determina, all'inizio di ogni anno accademico, in conformità con la normativa vigente, la misura delle indennità dovute:

a) al presidente del consiglio di amministrazione;

b) al rettore e ai pro-rettori;

c) ai presidi di facoltà;

d) ai presidenti dei settori accademici;

e) ai componenti del consiglio di amministrazione;

ed inoltre:

f) ai componenti di commissioni che svolgano compiti tecnico-amministrativi eccedenti i doveri istituzionali, nominati dal consiglio di amministrazione;

Art. 12.

Il presidente del consiglio di amministrazione

1. Il presidente del consiglio di amministrazione:

a) ha la legale rappresentanza della Libera Università di lingue e comunicazione IULM;

b) convoca e presiede le adunanze del consiglio di amministrazione e ne formula gli ordini del giorno;

c) sovrintende e garantisce l'esecuzione dei provvedimenti del consiglio di amministrazione.

2. Nel caso di suo impedimento o di sua assenza, tutti i poteri del presidente, ivi compresi quelli di rappresentanza dell'Ateneo, sono attribuiti al rettore, vice presidente vicario del consiglio d'amministrazione.

Capo III

IL SENATO ACCADEMICO

Art. 13.

Composizione

1. Il senato accademico è l'organo di programmazione, di coordinamento, di indirizzo e di controllo delle attività di didattica e di ricerca della Libera Università di lingue e comunicazione IULM.

2. Esso è costituito:

a) dal rettore, che lo presiede;

b) dal pro-rettore vicario;

c) dai presidi di facoltà;

d) dai presidenti dei settori accademici;

e) dal direttore amministrativo che funge da segretario e che ha voto consultivo;

f) da un rappresentante degli studenti con voto consultivo.

Art. 14.

Attribuzioni

1. Il senato accademico:

a) elabora i piani di sviluppo e di ricerca della Libera Università di lingue e comunicazione IULM, proponendoli all'approvazione del consiglio di amministrazione e ne verifica l'attuazione;

b) propone al consiglio di amministrazione una terna di professori per la designazione del rettore secondo le modalità di cui al successivo art. 16;

c) elegge i presidi delle facoltà secondo le modalità di cui al successivo art. 21;

d) provvede, sulla base degli stanziamenti definiti dal consiglio di amministrazione, alla distribuzione delle risorse per ogni facoltà o settore accademico;

e) provvede all'attribuzione per ogni facoltà, sulla base degli stanziamenti definiti dal consiglio di amministrazione, di posti di professore di ruolo di prima e seconda fascia e di posti di ricercatore universitario;

f) delibera in merito alle proposte dei consigli di facoltà, relative alla costituzione dei settori accademici;

g) ratifica le deliberazioni dei consigli di facoltà, circa affidamenti, supplenze, contratti di insegnamento e altre forme di sostegno dell'attività didattica;

h) formula il parere, sentito il consiglio di facoltà, sul numero programmato per ogni corso di studio;

i) propone al consiglio di amministrazione in materia di ordinamenti didattici modifiche di statuto e dà parere su proposte avanzate da questo, propone il regolamento didattico di Ateneo, sull'approvazione del quale è richiesta la maggioranza degli aventi diritto;

j) propone i regolamenti di cui al precedente art. 2, comma 2;

k) le modalità previste dai regolamenti relativi alla ricerca e agli Istituti;

l) predispone le relazioni di sua competenza richieste dalla legge;

m) propone la stipula di convenzioni, l'attivazione di centri interuniversitari e l'organizzazione di attività post-lauream;

n) valuta la fattibilità delle proposte di cooperazione con enti nazionali e internazionali;

o) formula al rettore il parere sulla nomina del nucleo di valutazione.

2. Fatte salve le diverse prescrizioni di legge e/o del presente statuto, le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del rettore.

Capo IV

IL RETTORE

Art. 15.

Compiti e attribuzioni del rettore

1. Il rettore rappresenta la comunità universitaria. Egli ha compiti di iniziativa, di attuazione e di vigilanza, assicura il raccordo tra gli organi centrali di governo dell'Ateneo e rappresenta l'Università quando ciò è previsto dalla legge, escluse le materie di competenza del consiglio di amministrazione, salvo diversa deliberazione del consiglio stesso.

2. Il rettore dura in carica cinque anni e può essere confermato.

3. Il rettore:

a) convoca e presiede le adunanze del senato accademico e provvede all'esecuzione delle sue deliberazioni;

b) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione in merito agli stanziamenti per l'attività didattica e scientifica; in particolare può avvalersi di una apposita commissione a prevalente composizione extra-accademica, per la valutazione di congruità tra le risorse destinate per il personale e i bisogni minimi del sistema fissati per disposizione di legge o ministeriale;

c) vigila sul funzionamento dell'Università;

d) nomina con suo decreto i presidi delle facoltà eletti dal senato accademico, secondo le modalità di cui al successivo art. 21;

e) esercita l'autorità disciplinare, secondo la normativa vigente;

f) emana lo statuto, i regolamenti di Ateneo e quelli interni delle singole strutture, nonché i decreti e gli atti di sua competenza;

g) nomina il nucleo di valutazione, sentito il parere del senato accademico e del consiglio d'amministrazione, indicandone il presidente;

h) adotta, in caso di necessità e in situazioni di indifferibile urgenza, i necessari provvedimenti. Tali provvedimenti saranno sottoposti alla ratifica dell'organo competente nella prima seduta successiva utile;

i) nomina il pro-rettore vicario. Può nominare anche altri prorettori, precisandone gli ambiti di delega e i poteri;

j) può conferire deleghe a professori per materie determinate;

k) stabilisce la data delle elezioni dei rappresentanti degli studenti nei diversi organi accademici, sentite le rappresentanze studentesche;

l) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, in quanto applicabile, dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 16.

Elezione del rettore

1. Il rettore è eletto dal consiglio di amministrazione tra i professori di ruolo e fuori ruolo di prima fascia dell'Università su una terna di nomi proposta dal senato accademico, che comprende il rettore uscente.

2. Qualora il senato accademico non proceda alla formulazione della terna entro quindici giorni dalla richiesta avanzata dal rettore, il consiglio di amministrazione procede alla designazione scegliendo il rettore fra tutti gli aventi diritto.

3. Il rettore eletto è nominato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica.

Capo V

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Art. 17.

Il direttore amministrativo

1. Il direttore amministrativo:

a) sovrintende ai servizi amministrativi e contabili dell'Università e alla gestione del personale tecnico-amministrativo della Libera Università di lingue e comunicazione IULM, in conformità alle direttive e alle delibere del consiglio di amministrazione;

b) provvede all'acquisto di attrezzature, apparecchiature ed arredi, secondo le modalità e con i limiti indicati nel regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

c) esercita la funzione disciplinare sul personale dirigente e tecnico-amministrativo, sentito il rettore;

d) dura in carica cinque anni ed è rinnovabile.

TITOLO III

ORGANO SUSSIDIARIO

Capo I

NUCLEO DI VALUTAZIONE

Art. 18.

Nucleo di valutazione

1.Il nucleo di valutazione interna è nominato, ai sensi dell'art. 1 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, dal rettore, con proprio decreto, sentito il consiglio di amministrazione e il senato accademico. Il nucleo è composto da cinque membri, compreso il presidente, in possesso di adeguati requisiti professionali nel campo della valutazione, di cui almeno due esterni all'Ateneo stesso e dura in carica tre anni.

TITOLO IV

LE STRUTTURE E LORO ORGANI

Capo I

LA FACOLTÀ

Art. 19.

La facoltà

1. La facoltà organizza e coordina le attività didattiche finalizzate al conferimento dei titoli accademici previsti dalla normativa vigente e dal presente statuto.

Art. 20.

Gli organi della facoltà

1. Sono organi della facoltà:

a) il preside;

b) il consiglio di facoltà.

Art. 21.

Il preside di facoltà

1. Il preside rappresenta la facoltà ad ogni effetto ed è responsabile della conduzione della stessa.

2. Il preside è eletto dal senato accademico tra i professori di prima fascia afferenti alla facoltà, sulla base di una terna di nomi proposta dal consiglio di facoltà, che comprende il preside uscente, nella composizione di cui alle lettere *a)* e *b)* del successivo art. 22, comma IV.

3. Qualora il consiglio di facoltà non proceda alla formulazione della terna entro quindici giorni dalla richiesta avanzata dal rettore, il senato accademico procede alla designazione del preside fra tutti gli aventi diritto.

4. Il preside è nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni accademici e può essere confermato.

5. Il preside:

a) convoca e presiede il consiglio di facoltà;

b) cura l'esecuzione delle delibere del consiglio di facoltà;

c) mantiene i rapporti con gli organi di governo dell'Università.

Art. 22.

Il consiglio di facoltà

1. Il consiglio di facoltà è l'organo collegiale che organizza e coordina l'attività didattica della facoltà.

2. Il consiglio di facoltà:

a) propone al senato accademico una terna di professori di prima fascia afferenti alla facoltà, contenente il preside uscente, secondo quanto previsto al precedente art. 21;

b) elegge, tra i professori di prima fascia della facoltà, i presidenti dei consigli di settore accademico, che fanno capo alla facoltà;

c) destina le risorse per la didattica deliberate dal senato accademico;

d) avanza proposte in merito alla istituzione e attivazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale, corsi di specializzazione, master universitari di primo e secondo livello, dottorati di ricerca, centri interuniversitari, e inoltre in merito a master, corsi di aggiornamento professionale e convenzioni con enti esterni;

e) approva e coordina i programmi degli insegnamenti e gli impegni didattici dei docenti e dei ricercatori;

f) provvede alla copertura dei posti di professore di ruolo di prima e di seconda fascia e di posti di ricercatore universitario attribuiti dal senato accademico;

g) esamina ed approva, con il parere favorevole del presidente del settore accademico di competenza, i piani di studio individuali, nonché altri atti amministrativi riguardanti le carriere scolastiche degli studenti;

h) delibera in merito ad affidamenti, supplenze, contratti di insegnamento e altre forme di sostegno dell'attività didattica tenendo conto delle richieste dei consigli di settore accademico;

i) provvede all'elaborazione dei propri piani di sviluppo e coopera con proposte e pareri alla determinazione dei programmi di sviluppo dell'ateneo.

3. Il consiglio di facoltà propone al senato accademico la composizione dei settori accademici, tenendo conto di quanto disposto al successivo art. 23, comma 1. Le determinazioni in materia sono adottate dal senato accademico a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

4. Il consiglio di facoltà è composto da:

a) i professori di ruolo e fuori ruolo di prima e seconda fascia;

b) tre rappresentanti dei ricercatori universitari;

c) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo;

d) tre rappresentanti degli studenti.

5. Ove il consiglio di facoltà svolga anche le funzioni di consiglio di settore accademico, esso è integrato dai docenti supplenti, affidatari e/o a contratto di insegnamenti ufficiali, con voto consultivo.

6. Il regolamento elettorale determinerà le modalità di elezione delle rappresentanze suddette.

7. Il consiglio di facoltà può avvalersi di commissioni istruttorie per specifici argomenti.

8. La convocazione ordinaria del consiglio di facoltà deve avvenire di norma almeno una volta al mese.

9. Nei casi previsti dalla legge, e con particolare riguardo alle chiamate, il consiglio di facoltà delibera nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quella superiore. Il conferimento delle supplenze, degli affidamenti interni, esterni e dei contratti è deliberato in consiglio di facoltà dai professori di ruolo e dai ricercatori. Il rappresentante del personale tecnico-amministrativo e i rappresentanti degli studenti partecipano al consiglio con solo voto consultivo, ad eccezione degli argomenti attinenti l'organizzazione della didattica sui quali hanno voto deliberativo.

10. Fatte salve le diverse prescrizioni di legge e/o del presente statuto, le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del preside.

Capo II

I CONSIGLI DI SETTORE ACCADEMICO

Art. 23.

I consigli di settore accademico

1. Nella facoltà sono istituiti, per ciascun corso di laurea integrato con i corsi di laurea magistrale ad esso collegati, i consigli di settore accademico, con il compito di gestire tutte le attività didattiche necessarie al conseguimento dei relativi titoli di studio ad esclusione di quelle devolute al consiglio di facoltà.

2. In particolare, il consiglio di settore accademico:

a) adotta, nei limiti previsti dalle disposizioni di legge, dal regolamento didattico di Ateneo e dal proprio regolamento, nuove modalità didattiche;

b) predispone le proposte per il fabbisogno di professori a contratto;

c) presenta al consiglio di facoltà le richieste di attivazione di insegnamenti;

d) esercita inoltre le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario, dal presente statuto e dai relativi regolamenti.

3. Sono membri del consiglio di settore accademico:

a) i professori, compresi quelli a contratto per corsi ufficiali, affidatari e supplenti, che svolgano la loro attività didattica nel settore accademico;

b) una rappresentanza di ricercatori, pari a un terzo del loro numero e comunque non inferiore a due, afferenti al corso di laurea o al settore accademico;

c) tre rappresentanti degli studenti;

d) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo.

4. Il regolamento elettorale determinerà le modalità di elezione delle rappresentanze suddette.

5. I professori a contratto per corsi ufficiali, i ricercatori e i rappresentanti di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 3 concorrono alla formazione del numero legale soltanto se presenti alla seduta.

6. Il consiglio di settore accademico è presieduto dal presidente eletto dal consiglio di facoltà tra i professori di ruolo di prima fascia della stessa. È nominato con decreto del rettore ed è rieleggibile. L'elettorato attivo è costituito da tutti i componenti del consiglio di facoltà. Il Presidente dura in carica tre anni accademici, convoca e presiede il consiglio, dà esecuzione alle sue deliberazioni ed esercita tutte le attribuzioni previste dalle norme vigenti. In caso di urgenza o necessità il presidente può esercitare direttamente quanto previsto al precedente comma 2b e 2c.

Capo III

GLI ISTITUTI

Art. 24.

L'Istituto

1. L'Istituto (a cui devono afferire almeno due docenti ufficiali di cui almeno uno di ruolo presso la Libera Università di lingue e comunicazione IULM) è la struttura che coordina l'attività scientifica e di ricerca dei docenti ad essa afferenti e concorre, in armonia con le indicazioni del consiglio di facoltà e dei consigli di settore accademico, allo svolgimento dell'attività didattica.

2. L'Istituto, ferma restando l'autonomia scientifica dei singoli professori e ricercatori e il loro diritto ad accedere direttamente ai fondi per la ricerca scientifica, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, coopera con il direttore dell'Istituto nel:

a) promuovere e coordinare l'attività di ricerca e culturale;

b) organizzare e coordinare l'attività del personale tecnico-amministrativo eventualmente assegnato alla struttura;

c) gestire i fondi di dotazione ed ogni altro provento acquisito a titolo oneroso o gratuito;

d) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti.

3. Sono organi dell'Istituto:

a) direttore;

b) il consiglio d'Istituto.

Art. 25.

Il direttore dell'Istituto

1. Il direttore rappresenta l'Istituto, convoca e presiede il consiglio d'Istituto, cura l'esecuzione delle relative delibere ed esercita tutti i poteri esecutivi nelle materie di cui all'art. 24, comma 2.

2. Il direttore è nominato con decreto del rettore, su proposta del consiglio d'Istituto. In mancanza (o in caso di impedimento motivato) di professori di ruolo di prima fascia, la direzione dell'Istituto può essere affidata ad un professore di ruolo di seconda fascia. In mancanza anche di professori di ruolo di seconda fascia, la direzione dell'Istituto può essere affidata a un professore di ruolo di altra Università, titolare di supplenza o affidamento nell'Ateneo. Il direttore dell'Istituto, se professore di ruolo della Libera Università di lingue e comunicazione IULM, dura in carica tre anni accademici (altrimenti dura in carica un anno accademico) e può essere rieletto.

3. Il direttore può designare un vice direttore, scelto tra i professori di ruolo e i ricercatori confermati. Il vice direttore, nominato con decreto rettorale, supplisce il direttore in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza.

Art. 26.

Il consiglio d'Istituto

1. Il consiglio d'Istituto espleta le competenze attribuitegli dallo statuto, dal regolamento degli Istituti e dal vigente ordinamento universitario.

2. Il consiglio d'Istituto è costituito:

a) dai professori di ruolo e fuori ruolo;

b) dai professori a contratto per corsi ufficiali;

c) dai ricercatori afferenti all'Istituto;

d) dai ricercatori afferenti all'Istituto.

Capo IV

I CENTRI DI SERVIZIO E DI RICERCA

Art. 27.

I centri di servizio: generalità

1. La Libera Università di lingue e comunicazione IULM può istituire centri di servizio a sostegno della didattica, della ricerca e

delle attività culturali sulla base di progetti proposti dal senato accademico su parere favorevole dei consigli di facoltà, approvati dal consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione ne approva il regolamento, su parere del senato accademico, e garantisce i fondi ordinari di funzionamento, qualora attribuiti.

2. I centri di servizio sono istituiti o disattivati con decreto del rettore.

3. Sono organi di ciascun centro di servizio:

a) il presidente, scelto tra i professori di ruolo di prima e seconda fascia dell'Università, nominato con decreto del rettore, sentito il senato accademico;

b) il comitato scientifico (di cui la maggioranza deve essere costituita da professori o ricercatori dell'Università) è nominato con decreto del rettore sentito il senato accademico e definisce il programma del centro e indica le modalità del relativo finanziamento.

4. Il funzionamento di ciascun centro di servizio è stabilito da un apposito regolamento su parere del senato accademico e approvato dal consiglio di amministrazione.

5. Il presidente e il comitato scientifico durano in carica un triennio e possono essere confermati.

Art. 28.

I centri di ricerca

1. La Libera Università di lingue e comunicazione IULM può istituire centri di ricerca per favorire e potenziare le attività di ricerca di Istituti o gruppi di docenti in coordinamento con le attività delle altre strutture didattiche e dei centri di servizio. Il consiglio di amministrazione ne approva il regolamento, su parere del senato accademico, e garantisce i fondi ordinari di funzionamento.

2. I centri di ricerca sono istituiti o disattivati con decreto del rettore, sentito il senato accademico.

3. Sono organi del centro:

a) il comitato scientifico, composto, di norma, da tre professori o ricercatori di ruolo dell'Università, responsabili delle sezioni, oltre al direttore, nominati con decreto del rettore sentito il senato accademico;

b) il direttore, nominato con decreto del rettore, sentito il senato accademico.

4. Il direttore e il comitato scientifico durano in carica un triennio e possono essere confermati.

TITOLO V

I SOGGETTI

Capo I

IL PERSONALE DOCENTE

Art. 29.

Docenti

1. Il ruolo dei professori universitari della Libera Università di lingue e comunicazione IULM comprende le seguenti fasce:

a) professori di prima fascia;

b) professori di seconda fascia.

2. Il ruolo organico dei professori della prima fascia è costituito da un numero di posti congruo rispetto all'offerta formativa dell'Università e comunque non inferiore a venti posti.

3. Il ruolo organico dei professori della seconda fascia è costituito da un numero di posti congruo rispetto all'offerta formativa dell'Università e comunque non inferiore a quaranta posti.

4. Secondo i compiti previsti per ciascun ruolo o funzione, i docenti sono tenuti ad assicurare il loro impegno per l'insegnamento, le prove di esame di profitto e di laurea e la ricerca.

5. I docenti sono altresì tenuti a contribuire al funzionamento dell'Università partecipando agli organi collegiali e assumendo funzioni organizzative, di coordinamento della ricerca e di governo, secondo quanto previsto dalle norme di legge vigenti. Essi debbono inoltre adempiere ai compiti previsti dall'ordinamento universitario.

Art. 30.

Stato giuridico dei docenti

1. Per l'assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento dei professori di ruolo saranno osservate le norme legislative e regolamentari vigenti in materia per i professori di ruolo delle università dello Stato.

2. Ai fini del trattamento di quiescenza si applica la disciplina prevista per i dipendenti civili dello Stato dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e successive modificazioni e integrazioni.

3. I professori di ruolo sono iscritti, ai fini del trattamento di previdenza, all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP).

4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le norme previste dalla legge n. 243/1991, ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, a decorrere dal 22 agosto 1991.

5. In caso di trasferimento alla Libera Università di lingue e comunicazione IULM di professori di ruolo appartenenti ad altre Università non statali, saranno applicate le disposizioni vigenti in materia per i professori delle università statali.

Art. 31.

Ricercatori universitari

1. Il ruolo organico dei ricercatori universitari è costituito da un numero di posti congruo rispetto all'offerta formativa dell'Università e comunque non inferiore a sessanta posti.

2. I ricercatori sono tenuti ad assicurare il loro impegno per l'insegnamento, le prove di esame di profitto e di laurea e la ricerca, secondo i compiti e le funzioni previste dall'ordinamento universitario e dalle norme di legge vigenti.

3. I ricercatori sono altresì tenuti a contribuire al funzionamento dell'Università partecipando agli organi collegiali e assumendo funzioni organizzative.

4. Per le modalità inerenti la ripartizione dei posti di ricercatore e la loro copertura, per l'assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento economico dei ricercatori, saranno osservate le norme legislative e regolamentari vigenti in materia per i ricercatori delle università dello Stato.

5. Ai fini del trattamento di quiescenza si applica la disciplina prevista per i dipendenti civili dello Stato dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e successive modificazioni e integrazioni.

6. I ricercatori sono iscritti, ai fini del trattamento di previdenza, all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP).

7. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le norme previste dalla legge n. 243/1991, ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, a decorrere dal 22 agosto 1991.

8. In caso di trasferimento alla Libera Università di lingue e comunicazione IULM di ricercatori appartenenti ad altre università non statali, saranno applicate le disposizioni vigenti in materia per i ricercatori delle università statali.

Art. 32.

Docenti a contratto

1. La Libera Università di lingue e comunicazione IULM può stipulare contratti di diritto privato con studiosi o esperti italiani e stranieri per l'attivazione di corsi integrativi di quelli ufficiali ai sensi della legge n. 127/1997 e del regolamento emanato con decreto ministeriale n. 242 del 21 maggio 1998, della legge n. 230 del 4 novembre 2005 e delle eventuali successive modificazioni e integrazioni.

2. Nei casi in cui risulti impossibile provvedere diversamente alla copertura di insegnamenti ufficiali, la Libera Università di lingue e comunicazione IULM può stipulare contratti di diritto privato con studiosi o esperti italiani e stranieri di comprovata qualificazione scientifica, culturale o professionale ai sensi della legge n. 127/1997 e

del regolamento emanato con decreto ministeriale n. 242 del 21 maggio 1998, della legge n. 230 del 4 novembre 2005 e delle eventuali successive modificazioni e integrazioni.

Art. 33.

Borse di addestramento alla ricerca

1. Al fine di favorire la formazione di giovani laureati, la Libera Università di lingue e comunicazione IULM, oltre le borse di studio post-lauream previste dalle norme legislative in vigore, può assegnare borse di addestramento alla ricerca secondo le modalità definite dal regolamento didattico d'Ateneo.

Capo II

IL PERSONALE DIRIGENTE E TECNICO-AMMINISTRATIVO

Art. 34.

Il personale dirigente e tecnico-amministrativo

1. Il consiglio di amministrazione della Libera Università di lingue e comunicazione IULM definisce la pianta organica del personale dirigente e tecnico-amministrativo necessario al perseguimento dei fini istituzionali.

2. Il personale dirigente assicura il funzionamento degli uffici e dei servizi cui è preposto.

3. Il personale tecnico-amministrativo svolge i compiti specifici delle rispettive aree di inquadramento nell'ambito degli uffici e dei servizi dell'Università ai quali è assegnato ed è tenuto ad assicurare il proprio impegno per il loro migliore funzionamento.

4. Il personale dirigente e tecnico-amministrativo partecipa alla gestione dell'Università attraverso le proprie rappresentanze negli organismi collegiali, ove previsto dal presente statuto.

5. Ad esso viene garantito il periodico aggiornamento professionale necessario all'espletamento dei propri compiti istituzionali.

6. Per quanto concerne la disciplina dello stato giuridico, del trattamento economico e delle modalità di assunzione, si applicano le norme contenute nel contratto-regolamento del personale tecnico-amministrativo della Libera Università di lingue e comunicazione IULM stipulato dal consiglio di amministrazione con le rappresentanze sindacali.

7. Al personale tecnico-amministrativo vengono applicate le vigenti norme di legge in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, di assistenza sanitaria e di indennità di anzianità.

Capo III

GLI STUDENTI

Art. 35.

Gli studenti

1. Sono studenti della Libera Università di lingue e comunicazione IULM coloro che risultano regolarmente iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di master universitari di primo e secondo livello, di specializzazione, di dottorato di ricerca e di perfezionamento e ad ogni altra attività di formazione superiore.

2. Agli studenti viene garantito il diritto di accedere alle strutture universitarie per svolgere le attività connesse con la loro formazione.

3. Al fine di consentire un proficuo rapporto tra docenti e studenti e per il migliore utilizzo delle strutture e delle attrezzature scientifiche, la Libera Università di lingue e comunicazione IULM può programmare, ove necessario, il numero massimo delle iscrizioni ai corsi di laurea, laurea magistrale, master universitari di primo e secondo livello, scuola di specializzazione, dottorato di ricerca. Esso viene fissato dal consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico. I criteri, le modalità di ammissione e le condizioni per il mantenimento dello status di studente, sono stabiliti dal regolamento didattico di Ateneo.

4. Gli studenti partecipano alla gestione dell'Università attraverso le proprie rappresentanze negli organi collegiali ove previsto dal presente statuto.

5. Gli studenti godono dei servizi e dell'assistenza previsti dalla Libera Università di lingue e comunicazione IULM e dagli enti preposti a garantire il diritto allo studio, nei limiti delle disponibilità e delle finalità previste.

6. Gli studenti sono tenuti a contribuire all'ordinato funzionamento delle attività universitarie, alla partecipazione agli organi collegiali e alla piena valorizzazione delle opportunità culturali loro offerte.

Capo IV

ALTRI SOGGETTI

Art. 36.

Altri soggetti

1. Gli studenti ospiti, gli studenti stranieri che partecipano a programmi di scambio, i fruitori di borse di studio e i laureati che svolgano attività di tirocinio, i partecipanti ai corsi di aggiornamento, perfezionamento e master, limitatamente al loro periodo di permanenza, sono equiparati agli studenti iscritti, con esclusione dall'elettorato attivo e passivo per la designazione dei rappresentanti negli organi accademici.

2. I soggetti che frequentano la Libera Università di lingue e comunicazione IULM per attività di formazione, aggiornamento e perfezionamento possono fruire dei servizi previsti dall'Università in quanto necessari ad assicurare la presenza e la partecipazione finalizzata al conseguimento della loro formazione.

TITOLO VI

ORDINAMENTO DEGLI STUDI

Art. 37.

Facoltà attivate

1. La Libera Università di lingue e comunicazione IULM è articolata nelle seguenti facoltà:

a) facoltà di lingue, letterature e culture moderne;

b) facoltà di scienze della comunicazione e dello spettacolo.

2. Le modifiche del regolamento didattico di Ateneo e dei regolamenti delle strutture didattiche, sono attuate, previa delibera del senato accademico, su proposta delle strutture interessate e approvazione del consiglio di amministrazione per quanto attiene il finanziamento, con decreto del rettore.

3. Gli ordinamenti degli studi delle facoltà, dei corsi di laurea, di laurea magistrale, dei master universitari di primo e secondo livello e delle scuole di specializzazione, attivati presso la Libera Università di lingue e comunicazione IULM, sono determinati dal regolamento didattico d'Ateneo.

Art. 38.

Altre attività didattiche

1. La Libera Università di lingue e comunicazione IULM può organizzare e promuovere:

a) corsi di formazione post-lauream (master) e corsi di formazione di breve durata, regolati da apposite convenzioni stipulate con enti pubblici e privati;

b) periodi di studio all'estero, svolti durante le vacanze estive, o durante l'anno accademico, per un approfondimento delle varie discipline impartite presso l'Università. Alla fine di ogni periodo possono essere organizzate sessioni di esami di profitto valide ad ogni effetto, purché sostenuti dinanzi ad una commissione di docenti della facoltà;

c) corsi per studenti provenienti da università straniere mediante la stipula di apposite convenzioni, anche con istituzioni pubbliche e private;

d) corsi e attività di cui all'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

e) corsi a distanza (corsi aperti) per gli studenti che non possono frequentare con regolarità le lezioni e le esercitazioni;

f) stage di formazione e di orientamento presso aziende o enti convenzionati, pubblici e privati.

2. Tutte le predette iniziative sono approvate dal consiglio di amministrazione previo parere del senato accademico.

Art. 39.

Attività di tutorato

1. La Libera Università di lingue e comunicazione IULM istituisce con proprio regolamento il tutorato, al fine di orientare e assistere gli studenti lungo tutto il corso di studi.

2. Il regolamento per il tutorato è approvato dal senato accademico, sentiti i consigli di facoltà, e stabilisce che siano attivati servizi di tutorato finalizzati ad assistere gli studenti anche attraverso iniziative rapportate alle esigenze dei singoli. Per ogni corso di studi possono essere costituite apposite commissioni composte da professori e ricercatori per lo svolgimento di specifici compiti di tutorato.

TITOLO VII

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 40.

Collegio dei revisori dei conti

1. La revisione della gestione amministrativo-contabile della Libera Università di lingue e comunicazione IULM è effettuata da un collegio dei revisori dei conti. Il consiglio d'amministrazione può anche avvalersi per la certificazione del bilancio di una società specializzata.

2. Il collegio, composto da tre membri effettivi, è nominato dal rettore con suo decreto, sentito il senato accademico e il consiglio d'amministrazione limitatamente alla determinazione dei compensi. Il decreto rettorale individua anche il membro del collegio che svolgerà le funzioni di presidente. Il collegio è scelto tra persone dotate di elevate capacità tecnico-professionali nel settore dell'amministrazione finanziaria e contabile, iscritte all'albo dei revisori contabili. Esso dura in carica un triennio ed è rinnovabile.

3. La carica di revisore contabile è incompatibile con qualunque altro incarico interno all'Università.

4. I membri del collegio dei revisori dei conti sono invitati alle sedute del consiglio di amministrazione dell'Università.

TITOLO VIII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 41.

Mandati elettivi

1. Il consiglio di amministrazione sarà comunque integrato come previsto dall'art. 8, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente statuto.

2. La disposizione di cui all'art. 15, comma 2, del presente statuto si applica a partire dal mandato rettorale successivo a quello del rettore in carica all'atto dell'entrata in vigore del presente statuto.

Art. 42.

Entrata in vigore dello statuto

1. Il presente statuto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del decreto del rettore di emanazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A09698

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Conferma del prefetto in quiescenza dott. Gianlorenzo Fiore a commissario straordinario del Governo

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 17 settembre 2007, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 2007, il prefetto in quiescenza dott. Gianlorenzo Fiore è stato confermato, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, commissario straordinario del Governo per l'attuazione della legge 3 agosto 2004, n. 206, fino al 31 gennaio 2007.

07A09734

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dello Scambio di Lettere, firmato a Roma il 27 novembre 2003, costituente Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese sull'aggiornamento della lista delle istituzioni culturali e scolastiche che godono di agevolazioni fiscali, con Scambio di note integrativo, effettuato a Roma il 28 luglio e il 23 settembre 2005.

Il giorno 15 ottobre 2007 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo sopra citato, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 24 luglio 2007, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 dell'8 agosto 2007.

I due atti internazionali sono entrati in vigore il giorno 11 ottobre 2007.

07A09748

Entrata in vigore dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Romania sul trasferimento delle persone condannate alle quali è stata inflitta la misura dell'espulsione o quella dell'accompagnamento al confine, fatto a Roma il 13 settembre 2003.

Il giorno 27 aprile 2006 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Romania sul trasferimento delle persone condannate alle quali è stata inflitta la misura dell'espulsione o quella dell'accompagnamento al confine, fatto a Roma il 13 settembre 2003, la cui ratifica è autorizzata con legge 30 dicembre 2005, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 7 gennaio 2006.

In conformità all'art. 9, l'accordo è entrato in vigore il giorno 26 maggio 2006.

07A09736

Rilascio di *exequatur*

In data 9 ottobre 2007 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Dionisio Enrique Araujo Angulo, console generale della Repubblica di Colombia in Roma.

In data 9 ottobre 2007 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Geza Hetenyi, Console generale della Repubblica di Ungheria in Milano.

07A09749-07A09750

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicato relativo al decreto 2 luglio 2007, recante «Determinazione dell'importo destinato al Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»

Nel decreto relativo alla determinazione dell'importo destinato al Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 9 ottobre 2007, si intende il seguente allegato:

Richiesta di beneficio ex art. 1, comma 1187, legge 27 dicembre 2006, n. 296

Il/La sottoscritto/a____________________________nato/a a___________il____________

Documento di identità__________________________rilasciato da____________________

in data____

Residente in________________provincia__________via____________n.______________

Recapito telefonico__________________________e-mail____________________________

Nella sua qualità di (barrare la casella corrispondente)

☐ coniuge ☐ figlio/a ☐ padre/madre ☐ fratello/sorella

di___________________________deceduto/a in data____________in__________________

per l'infortunio sul lavoro occorso presso la ditta__________________________________

CHIEDE

L'ammissione al beneficio di cui all'art. 1, comma 1187, legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tal fine

DICHIARA[1]:

che il nucleo familiare[2] è composto da n.______superstiti, di seguito indicati con nome e cognome:

Coniuge______________________________Figli______________________________

____

Genitori____

Fratelli/sorelle____

____

☐ che tale nucleo familiare ha raggiunto nell'anno precedente a quello dell'infortunio un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro; a tal fine allega copia della documentazione relativa alle fonti di reddito dei componenti del nucleo familiare, inclusa quella relativa al reddito del lavoratore deceduto[3].

☐ che tale nucleo familiare ha raggiunto nell'anno precedente a quello dell'infortunio un reddito complessivo superiore a 50.000 euro; a tal fine allega copia della documentazione relativa alle fonti di reddito dei componenti del nucleo familiare, inclusa quella relativa al reddito del lavoratore deceduto[4].

Data Firma

[1]) Sotto la propria responsabilità, civile e penale, ai sensi e per gli effetti della legge 15 maggio 1997, n. 127, e s.m.i..
[2]) Fanno parte del nucleo familiare: il coniuge, i figli, i genitori (anche se adottanti), i fratelli e le sorelle della vittima.
[3]) Modello 730/Unico, 740/Unico, Cud e documentazione attestante eventuali altre fonti di reddito di ogni componente.
[4]) Modello 730/Unico, 740/Unico, Cud e documentazione attestante eventuali altre fonti di reddito di ogni componente.

07A09743

Proroga della procedura di amministrazione straordinaria della Cassa di previdenza aggiuntiva per il personale dell'Istituto bancario italiano.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 26 ottobre 2007, fermo restando quanto stabilito dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 19 aprile 2007, l'amministrazione straordinaria della Cassa di previdenza aggiuntiva per il personale dell'Istituto bancario italiano iscritta all'Albo dei fondi pensione - Sezione speciale I fondi pensione preesistenti, n. 1488 con sede legale in via Monte di Pietà n. 8 - 20121 Milano, è prorogata di ulteriori tre mesi.

07A09715

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 01/2007 adottata in data 27 gennaio 2007 dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza psicologi (ENPAP).

Con ministeriale n. 24/IX/0016187/PSIC-L-23 del 26 ottobre 2007 è stata approvata, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la delibera n. 01/2007, adottata dal Consiglio di indirizzo generala dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza psicologi (ENPAP), in data 27 gennaio 2007, concernente l'individuazione delle forme assistenziali da attivare a favore degli iscritti all'ente, indicando per ognuna le linee di indirizzo di carattere generale.

07A09716

MINISTERO DELLA SALUTE

Comunicato di rettifica relativo all'estratto del decreto 13 settembre 2007, recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela medicamentosa "Trimetrinesulfa"».

Nell'estratto del provvedimento n. 203 del 13 settembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 241 del 16 ottobre 2007 a pagina 58, concernente il medicinale per uso veterinario Trimetrinesulfa,

laddove è scritto:

titolare A.I.C.: Filozoo S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Carpi (Modena), via del Commercio n. 28/30, codice fiscale n. 02770840367.

leggasi:

titolare A.I.C.: Ascor Chimici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Capocolle di Bertinoro (FC), via Piana n. 265, codice fiscale n. 00136770401.

07A09719

Comunicato di rettifica relativo all'estratto del decreto 13 settembre 2007, recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario "Neo-Antergan C.M.", "Micoiodina", "Galastop", "Neazina", "Glucalene", "Vet - Cellin 80", "Neo Enterofarma"».

Nell'estratto del provvedimento riportante i numeri dal 186 al 197 del 13 settembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 240 del 15 ottobre 2007 a pagina 59, nell'estratto del provvedimento concernente il medicinale per uso veterinario Neo Enterofarma,

laddove è scritto:

Neo Enterofarma - tutte le confezioni A.I.C. n. 101256;

leggasi:

Neo Enterofarma - tutte le confezioni A.I.C. n. 102256.

07A09720

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Ritiro dal mercato e divieto d'uso di alcuni lotti di medicinali

1) In data 18 ottobre 2007 è stata ritirata la specialità medicinale «BATIXIM - flacone 1 g/4 ml» lotto 70200 a scadenza maggio 2009 ditta SO.SE.Pharm S.r.l. Sita Pomezia (Roma) via Dei Castelli Romani, 22 - A.I.C. n. 035207036 per presenza di corpo estraneo;

2) in data 19 ottobre 2007 è stato ritirato il prodotto omeopatico lnfluenzinum 9 Ch globuli, lotto 711027 scadenza ottobre 2012 ed Influenzinum 200 Ch globuli, lotto 711028 scadenza ottobre 2012 ditta Imo Istituto di medicina omeopatica S.p.a. sito in Trezzano Rosa (Milano) via Firenze, 34, per errata stampigliatura della data di scadenza sul confezionamento secondario.

07A09751

REGIONE UMBRIA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con decreto dirigenziale del 5 ottobre 2007 si determina di accordare, ai sensi della legge regionale n. 48/1887 e successive modifiche e integrazioni, alla Motette S.r.l., con sede in località Molino delle Ogne in comune di Scheggia-Pascelupo - 06027 Perugia, codice fiscale n. 00204330542, la concessione di acqua minerale denominata «Valdorbia» della superficie di ha 44,00 (ettari 44 are 00) ricadente nel territorio del comune di Scheggia-Pascelupo, per la durata di anni venti e la portata media di 7 l/sec.

Con determinazione dirigenziale n. 9582 del 24 ottobre 2007, la società italiana Acqua Minerale S.p.A., con sede in zona industriale Padula di Gubbio (Perugia), è stata autorizzata ad utilizzare l'acqua prelevata da pozzo denominato «San. Donato 3», per l'imbottigliamento dell'acqua minerale Rugiada nel rispetto dei prelievi complessivi assentiti con l'atto di concessione.

07A09721-07A09741

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le imprese sottoindicate, già assegnatarie del marchio di identificazione, sono state cancellate dal Registro degli assegnatari della Camera di commercio di Pavia.

Per cessata attività:

1) impresa Sali Danila Delfina Angela, sede Cascina Anarratone, 1 - 27030 Frascarolo (Pavia) - Marchio 256 PV;

2) impresa Pisani Massimo, sede via Raitè, 38 - 27020 Sartirana Lomellina (Pavia) - Marchio 255 PV;

3) impresa Stilnovo Orologeria S.r.l., sede via Fermi, 1 - 27058 Voghera (Pavia) - Marchio 194 PV;

4) impresa Bozzolan Nereo, sede via De Martini, 6/1 - 27035 Mede (Pavia) - Marchio 218 PV;

5) impresa F.T. di Titonel Renato & C. S.n.c., sede via Matteotti, 27 - 27035 Mede (Pavia) - Marchio 119 PV;

6) impresa Stilnovo Oro S.r.l., sede via Garibaldi, 142 - 27058 Voghera (Pavia) - Marchio 244 PV.

I punzoni di dotazione alla predette imprese sono stati deformati.

07A09733

AUGUSTA IANNINI, *direttore* GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

(GU-2007-GU1-270) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00